

De Feltrin

RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

PUBBLICAZIONE DI SERVIZIO

SOMMARIO

I. ARTICOLI ORIGINALI

L'atto amministrativo recettizio, dell'avv. ALDO QUARTULLI, p. 85-88.

II. NOTE DI DOTTRINA

- 1) COMBA e CORRADO: *Il rapporto di lavoro nel diritto privato e pubblico*, recensione critica dell'avv. VALENTE SIMI, p. 89.
- 2) ANDRÈ DE LAUBADÈRE: *Du pouvoir de l'administration d'imposer unilatéralement des changements aux dispositions des contrats administratifs*, recensione critica dell'avv. GIUSEPPE GUGLIELMI, p. 89-92.

III. RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA


- 1) Competenza e giurisdizione - Poligoni di tiro militari pericolosi per la incolumità e produttori di turbativa della proprietà dei privati (Corte di Cass.), p. 93-97.
- 2) Contratti di guerra - Competenza del Commissariato di cui al D. L. 25 marzo 1948, n. 674 - Nozione di contratti di guerra non ancora definiti (Corte di Cass.), p. 97-98.
- 3) Imposta di registro - Proroga di società con scrittura privata - Data - Opponibilità al fisco (Corte di Cass.), p. 98-99.
- 4) Notificazione - Ricorso al Consiglio di Stato - Notificazione all'Amministrazione presso l'Avvocatura dello Stato - Nullità insanabile (Consiglio di Stato), p. 99.
- 5) Occupazione bellica - Repubblica sociale italiana - C.L.N.A.I. - Comando Militare Alleato - Confisca - Inefficacia di atti dispositivi (Corte di Cass.), p. 99-104.
- 6) Trattato di pace - Danni di guerra a cittadini delle Nazioni Unite - Concetto di persona trattata come nemica (Commissione di Conciliazione italo-americana), p. 104-106.

IV. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI MERITO

- 1) Costituzione - Giudizio sulla costituzionalità della legge - Competenza degli organi giurisdizionali (Trib. Genova), p. 107-108.
- 2) Imposta straordinaria progressiva sul patrimonio - Applicabilità del *solvo et repete* (Corte App. Milano), 108-109.
- 3) Procedimento civile - Rapporti fra Stato italiano e Fondo internazionale di emergenza - Sostituzione processuale - Trasporto marittimo - Termine di prescrizione (Trib. Genova), p. 109-111.

V. SEGNALAZIONI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA, p. 112-119.

VI. INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI, p. 120-123.



RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

PUBBLICAZIONE DI SERVIZIO

L'ATTO AMMINISTRATIVO RECETTIZIO

(A proposito di una recente monografia)

1. Nella sfera del diritto privato, com'è noto, la teoria dell'atto recettizio è stata costruita su due fondamentali elementi: il primo — consistente nella *determinatezza del destinatario* — non ha fornito spunto alcuno per motivi di dubbio; il secondo — relativo agli *effetti della comunicazione sull'atto comunicato* — ha dato, invece, motivo a dissensi notevoli. Alcuni scrittori hanno considerato la comunicazione come elemento integrante dell'atto in quanto si risolverebbe in un modo di essere della dichiarazione, riguardata quale forma di esteriorizzazione dell'atto medesimo, sicchè questo non potrebbe non ritenersi imperfetto prima dell'esaurimento del processo notificativo. Per converso, altri considerano solo come condizione di efficacia dell'atto la comunicazione, la quale non inciderebbe sulla perfezione dell'atto. È superfluo aggiungere che quest'ultima opinione è andata sempre più diffondendosi sino a divenire oggi del tutto dominante.

Viceversa, nella sfera del diritto pubblico — dove si è avuto un certo approfondimento solo nei rapporti internazionali — la teoria può dirsi ancora allo stato incandescente, sebbene sia in via di formazione una *communis opinio*. Infatti, prendendosi le mosse dal doppio concetto del carattere unilaterale della manifestazione da parte della Pubblica Amministrazione e della perfezione della volontà pubblica nel momento della sua dichiarazione, la maggior parte degli scrittori di diritto amministrativo considera la comunicazione dell'atto amministrativo recettizio come elemento di efficacia, mentre altri la ritengono requisito sostanziale dell'atto; il Sandulli reputa di risolvere il dissidio distinguendo fra atto e suo effetto giuridico e considerando la notificazione con valore costitutivo non del primo, ma del secondo.

Per tentare di conferire alla teoria in parola una certa solidità anche sul terreno del diritto pubblico, di recente il Daniele si è proposto di porre in rilievo la necessità di una diversa impostazione del problema della recezione pubblicando il frutto delle sue meditazioni in una densa monografia dal titolo eguale a quello della presente recensione, nel n. 4 della « Rivista trimestrale di Diritto pubblico » del 1953 (pp. 826-917).

L'interesse del tema e l'autorità dello scrittore consigliano un breve indugio sull'argomento.

2. Il Daniele prende le mosse dal rilievo, secondo cui le divergenze dottrinali siano da porre in relazione alla non facile discriminazione dei concetti di *perfezione* e di *efficacia* degli atti amministrativi e alla non chiara costruzione del concetto di *comunicazione necessaria* accolto dai vari autori con diversa significazione. Precisato che *perfetto* è l'atto completo degli elementi costitutivi richiesti dal diritto positivo e che *efficace* è l'atto che, oltre ad essere perfetto, è arricchito di elementi estrinseci richiesti per la sua concreta possibilità di attuazione, critica la costruzione del Sandulli e puntualizza il problema centrale della teoria in parola nella determinazione del fondamento dell'*onere* o dell'*obbligo* della comunicazione, fondamento che egli riconduce ad una esigenza di pubblico interesse, meglio ancora alla necessità di assicurare la collaborazione del destinatario per il raggiungimento dei fini dell'atto medesimo.

Chiarito, poi, che per collaborazione s'intendono i comportamenti del soggetto destinatario necessari al raggiungimento dei fini degli atti o per volontà di legge (meri atti giuridici) o per volontà del dichiarante (negozi giuridici), il Daniele reputa, in via generale, necessaria la collaborazione del destinatario o quando l'atto sia diretto a provocare una reazione negoziale o quando l'atto abbia ad oggetto un comportamento obbligatorio e giuridicamente sanzionato dal destinatario medesimo.

Di qui la conseguenza duplice: 1) sono atti recettizi solo quelli che non possono raggiungere i fini essenziali senza la collaborazione *lato sensu* di un destinatario determinato; 2) non sarebbero atti recettizi quelli, la cui notificazione sia stabilita nell'esclusivo interesse del destinatario o ai fini della proposizione di impugnativa.

Continuando nella sua acuta disamina, il Daniele tiene a distinguere l'*effetto immediato e necessario* della comunicazione (consistente nel produrre la recezione e nella costituzione di prove o presunzioni della medesima) dagli *effetti mediati ed eventuali* (consistenti nella perfezione ed efficacia dell'atto comunicato). E poichè l'atto amministrativo è normalmente perfetto con la pronunzia dell'autorità, onde i successivi adempimenti

restano al di fuori del processo formativo di esso, afferma:

a) che il concetto di atto recettizio va costruito avendo riguardo non agli effetti mediati della comunicazione, ma all'obbligo od onere di una comunicazione determinato dalla necessità di collaborazione del destinatario;

b) che la questione se negli atti recettizi la comunicazione sia elemento di perfezione o requisito di efficacia va risolta in base alle disposizioni di diritto positivo regolanti le singole fattispecie;

c) che la comunicazione, quando produce effetti mediati e non si fonde con la dichiarazione, deve di regola ritenersi stabilita ai soli fini della efficacia dell'atto.

Nel capitolo III applica il principio della recezione alle varie categorie di atti amministrativi.

Successivamente, il Daniele, distinto il concetto ampio di comunicazione (attività diretta a portare qualcosa a conoscenza di qualcuno) da un concetto più stretto (attività diretta a portare a conoscenza di qualcuno qualcosa che non consiste in una dichiarazione), segue, sulle orme del Carnelutti, la suddivisione in autonotificazione ed eteronotificazione, si occupa dei soggetti necessari della comunicazione e delle varie forme (scritte ed orali, indirette e dirette), rileva le particolari norme di legge regolanti la comunicazione degli atti recettizi e, come regola generale per gli atti nei cui confronti non esiste alcuna prescrizione, fa richiamo al principio della libertà della scelta delle forme. Indica, quindi, il momento in cui il processo di comunicazione debba intendersi compiuto, allorché l'atto penetra nella sfera giuridica del destinatario (presunzione relativa di recezione) e tratta, dopo, dei vizi della comunicazione.

Infine, il Daniele, si occupa degli effetti preliminari dell'atto recettizio, e cioè degli obblighi ed oneri derivanti dall'emanazione dell'atto. Se l'atto è discrezionale, l'autorità che lo ha emesso ha l'onere della comunicazione; se l'atto è vincolato, l'autorità ha l'obbligo della comunicazione medesima. Il mancato adempimento dell'obbligo si risolve in un comportamento illegittimo della Pubblica Amministrazione.

Quanto alla revoca o all'annullamento, se ne può parlare solo nei confronti degli atti esistenti e quindi degli atti recettizi, nei quali la comunicazione sia requisito di efficacia. In ogni modo la revoca deve essere sempre fondata su un nuovo o diverso apprezzamento del pubblico interesse, mentre l'annullamento degli atti illegittimi è in facoltà della Pubblica Amministrazione.

La forma è varia: può consistere nel ritiro del provvedimento o nel mancato esercizio dell'impulso alla trasmissione rispetto agli atti emessi discrezionalmente; rispetto agli atti vincolati occorre sempre un'espressa manifestazione di revoca.

L'atto inefficace non può essere impugnato perchè non produttivo di lesione attuale e concreta, ma la giurisprudenza ne ha ammesso la impugnazione ove sia portato ad esecuzione. Gli atti esecutivi di un atto inefficace sono illegittimi e come tali possono essere impugnati *ex se*; in ogni modo, essi fanno sorgere il momento dal quale

decorre il termine per l'impugnativa dell'atto inefficace eseguito, per motivi che direttamente lo concernano.

3. Abbiamo voluto riassumere con una certa larghezza lo studio del Daniele, non solo per dovere di informazione, ma anche per mettere in luce la nobiltà dello sforzo compiuto. Lavori meditati come questo non sono troppo frequenti.

Tuttavia la difficoltà che presenta la materia, resta ad una sistemazione definitiva, ci sembra abbia impedito il raggiungimento di una conquista completa. Dopo la lettura rimane ancora qualche dubbio sui risultati ottenuti. Lo stesso Daniele, il quale ha compiuto ben più di un'opera di semplice dissodamento, ha avvertito di aver il proposito più di porre che di risolvere definitivamente i problemi affrontati.

4. L'opera del Daniele parte da posizioni non nuove. L'intuizione, sebbene non profondamente elaborata, dell'esistenza e della struttura degli atti amministrativi recettizi, come si è detto già trovava accoglimento nella dottrina giuridica. È sostanzialmente la dottrina aveva già individuato le particolari situazioni in relazione alle quali acquistava speciale rilevanza la comunicazione dell'atto (RANELLETTI: *Teoria degli Atti amministrativi speciali*, 1945, p. 123). Del pari era già utilizzata la distinzione tra perfezione ed efficacia dell'atto (FORTI: *I controlli*, p. 747) e già si lavorava per distinguere le notificazioni dalle comunicazioni (o, secondo il CAMMEO, partecipazioni) in base ad un criterio sostanziale in relazione allo scopo dell'atto.

Merito del Daniele è stato indubbiamente quello di aver proposto un concetto unitario, ricomprendente tutte le situazioni cennate, le quali troverebbero un comune denominatore nella *esigenza di collaborazione* del privato con la Pubblica Amministrazione. Ora anche codesta nozione non è del tutto nuova essendo stata utilizzata, come fenomeno di confluenza di diverse volontà verso un unico effetto a proposito della teoria dell'atto complesso e, in senso parzialmente diverso, a proposito dell'atto collettivo (FORTI: *Diritto amministrativo*, vol. II, p. 106) e dell'atto recettizio. Nello studio presente viene invece adoperata al di fuori del campo negoziale in una ipotesi che non trova riscontro in precedenza. Ciò spiega gli atteggiamenti parzialmente diversi, rispetto a quelli raggiunti in precedenza, che il Daniele ritiene di dover precisare.

5. Peraltro l'adozione del criterio della collaborazione ha portato ad un'elaborazione di situazioni che dà luogo a qualche perplessità, potendo dirsi che essa sia imprecisa per eccesso e per difetto.

Nel caso in cui l'atto è diretto a provare una reazione negoziale nel destinatario, non pare difatti sia del tutto esatto considerare la comunicazione come elemento di efficacia dell'atto. È vero che l'atto non comunicato non determina alcun effetto; ma la produzione degli effetti non è qui subordinata alla comunicazione, bensì alla

reazione negoziale stessa dell'interessato, sicchè è questa, e non quella, la condizione di eseguibilità dell'atto.

Non pare invece sufficientemente giustificata l'esclusione dei casi in cui la comunicazione è prescritta o si rende necessaria a garanzia della situazione giuridica di cui l'interessato è titolare. Qui il particolare scopo cui mira la comunicazione, cioè la possibilità per l'interessato di esperire i rimedi di legge contro l'atto, non impedisce che esso si atteggi secondo gli schemi dell'atto recettizio, soprattutto in relazione alla inefficacia del provvedimento non comunicato. La giurisprudenza ha ammesso, ad es., la natura recettizia degli atti di risoluzione del rapporto di impiego e nei provvedimenti disciplinari proprio in base ad una esigenza di garanzia nell'interesse principalmente del privato e, subordinatamente, anche della Pubblica Amministrazione.

È questa certo un'ipotesi che non s'inquadra facilmente nello schema proposto dal Daniele. Trattasi peraltro di una notevole categoria che, per completezza, si sarebbe dovuto additare, tanto più che, sul terreno pratico, l'Autore, ne ha riconosciuto, sicuramente, attraverso i singoli casi, il carattere recettivo.

6. Nella *vexata quaestio* relativa alla struttura ed agli effetti dell'atto amministrativo recettizio il Daniele non assume una posizione unica e definitiva.

In linea di principio, affermando l'autonomia dell'atto di comunicazione rispetto all'atto comunicato, esclude, in base al classico ragionamento della scuola tedesca, di cui si è reso esponente il Manigk, che il primo possa essere considerato come elemento di perfezione, e ritiene, quindi, che l'atto di comunicazione incida solo sull'efficacia del provvedimento. D'altra parte ammette che una soluzione diversa debba essere adottata in casi particolari o in presenza di norme di legge che dispongano in senso particolare.

A questo punto la parziale difformità delle opinioni del Daniele con la linea seguita dalla giurisprudenza avrebbe meritato un maggiore approfondimento.

È vero che il Consiglio di Stato ha avuto occasione di affermare che la notifica e la comunicazione rappresentano di regola atti estrinseci e non costituiscono in conseguenza condizioni di validità dell'atto amministrativo (Sez. V, 8 febbraio 1946, n. 57; Sez. VI, 28 dicembre 1950, n. 455). Ed è da tale principio che il Consiglio di Stato ha tratto, come conseguenza, l'affermazione della sufficienza, ai fini della comunicazione della sola notifica del dispositivo (Sez. V, 14 aprile 1951, n. 956; Sez. V, 18 giugno 1949, in « Foro Amm. », 1950, I, 96) oppure degli elementi essenziali dell'atto (Sez. IV, 3 agosto 1951, n. 533).

Senonchè tale giurisprudenza non sembra che possa riferirsi agli atti recettizi. Sebbene un orientamento definitivo non sembri ancora fissato, sembra che la tendenza della giurisprudenza consista nell'accoglimento della tesi che la comunicazione sia elemento di perfezione dell'atto. Meritevole di segnalazione è la decisione 21 ottobre

1950, n. 1079, della Sez. V (in « Giur. Compl. Corte Cass. », 1950, III, p. 895) che afferma essere l'atto recettizio non comunicato ridotto al rango di mero atto interno, privo di rilevanza giuridica per il destinatario.

Un esame più diffuso sulle singole decisioni avrebbe potuto perciò enucleare qualche nuovo concetto valido per una più sottile elaborazione della materia.

7. Ma, prescindendo da tanto, l'adesione, in un tema così dibattuto e scottante, ad una delle tesi estreme espone necessariamente ad una serie di dubbi e di perplessità, non troppo facilmente superabili.

Ci sembra invero che tra la premessa teorica sostenuta dal Daniele, l'esigenza cioè di *pubblico interesse* della collaborazione tra privato e Pubblica Amministrazione, e l'opinione della comunicazione come semplice elemento di efficacia e non di perfezione dell'atto, non si riesce a scorgere un rapporto di consequenzialità.

Se scopo della comunicazione è quello di ottemperare ad un'esigenza di pubblico interesse, l'inefficacia dell'atto non comunicato, dovrebbe essere intesa come mezzo riconnesso al perseguimento di tale finalità. Senonchè è facile scorgere come l'inefficacia dell'atto, lungi dal facilitare il raggiungimento dello scopo, costituisce una ulteriore remora all'azione amministrativa, ed è perciò in contrasto col meccanismo in cui dovrebbe invece essere inquadrata.

In altri termini se si ammette l'inefficacia dell'atto per mancata od errata comunicazione, non può allora parlarsi nè di fine esclusivamente pubblico nè di collaborazione del destinatario perchè la premessa contrasta con la conseguenza, e si dovrebbe quindi porre il fondamento dell'istituto su basi diverse.

8. Particolarmente scottante la questione si fa in ordine a due problemi di indole pratica: la possibilità di impugnazione degli atti esecutivi scaturiti da un atto amministrativo recettizio non ancora comunicato, e l'incidenza dell'istituto della « piena conoscenza » dell'atto ottenuta *aliunde* dall'interessato, sull'eseguibilità e sulla impugnabilità dell'atto.

Sul primo punto il Daniele è per l'impugnativa degli atti di esecuzione con i normali mezzi apprestati dalla legge.

Ma il punto merita qualche precisazione.

Se l'esecuzione in parola si profila illegittima per qualche vizio degli atti in sè considerati, è ovvia l'ammissibilità dell'impugnativa.

Questa invece non pare ammissibile ove si fondi sulla sola illegittimità dell'esecuzione per mancata comunicazione. L'atto di esecuzione non è impugnabile *ex se* in quanto rappresenta la logica conseguenza di un atto precedente (Sez. VI, 27 febbraio 1950, n. 59; 7 novembre 1950, n. 405).

Il principio è temperato nel senso che il termine per impugnare, ove l'atto non sia stato in precedenza notificato, decorre dalla data dell'atto esecutivo, ma l'impugnativa riguarda l'atto originario, per vizi suoi propri, e non l'atto esecutivo, rispetto al quale può invocarsi solamente la sospensione.

La difficoltà verrebbe invece superata, sotto ogni profilo, seguendo la teoria che la comunicazione valga a perfezionare l'atto. In tal caso, difatti, l'illegittimità dell'atto si determina automaticamente per la carenza del presupposto su cui l'atto esecutivo fonda; e per di più non può farsi alcuna questione circa la sua impugnabilità *ex se*, essendo del tutto ovvia e pacifica la sua autonoma esistenza, come primo comportamento esterno della Pubblica Amministrazione che tocchi il privato.

Sul secondo punto, di delicatissima rilevanza, giustamente il Daniele afferma che la piena conoscenza ottenuta dall'interessato *aliunde* non incide sulla situazione sostanziale che rimane immutata. La norma che stabilisce la decorrenza del termine per il ricorso dal momento della piena conoscenza, ha infatti valore meramente processuale, e non può essere applicata, dato il suo carattere di specialità, al di fuori del campo direttamente da essa regolato. Nello stesso senso si esprime il FORTI (*Diritto Amm.*, II, p. 125).

Ci pare, peraltro, che debba essere posta in luce questa peculiarità: che non solo la situazione processuale non influisce sulla sostanziale, ma questa si presenta determinante su quella. Difatti se l'atto non può essere eseguito, l'impugnazione non è ammissibile per carenza d'interesse attuale a ricorrere.

Il ricorso, giusta quanto ritenuto dalla giurisprudenza, sarà però ammissibile di fronte alla esecuzione del provvedimento, rimanendo però sempre la possibilità di impugnazione dal momento in cui la situazione operativa dell'efficacia si perfezioni.

E pertanto l'art. 36 del T. U. 26 giugno 1924, n. 1054, il quale, nella sua ampia dizione, non opera nessuna distinzione, deve ritenersi inapplicabile alla categoria degli atti recettizi.

Rimane peraltro il dubbio che la soluzione possa essere l'inversa, e cioè che la norma processuale agisca sul terreno sostanziale. È quanto, ad es., recentissimamente sostiene l'Ottaviano nel suo studio sulla comunicazione degli atti amministrativi, per negare, in tesi, l'esistenza di atti amministrativi recettizi. Pur senza giungere a tale estremo, si potrebbe peraltro dubitare della sussistenza di un obbligo od onere di comunicazione laddove l'effetto diretto è immediato e cioè la conoscenza da parte del destinatario, si è prodotta. Anche qui l'opposta tesi sembrerebbe poter risolvere ogni difficoltà. Se l'atto non è perfetto è del tutto logico che la piena conoscenza non possa segnare l'inizio della impugnabilità ed è logico perciò che l'art. 36 non trovi applicazione, poichè presupposto del ricorso è l'esistenza di un formale atto amministrativo, esistenza che, come è noto, coincide con il concetto di giuridica perfezione.

9. In conclusione la monografia del Daniele rappresenta un nobile sforzo per raggiungere la sistemazione di un'ardua materia, restia ai reiterati tentativi finora esperiti.

Restano da segnalare, come cose di altissimo interesse, la disamina dei singoli atti recettizi, e l'indagine sulla disciplina delle comunicazioni, che offrono ai pratici strumenti di lavoro facili e sicuri.

ALDO QUARTULLI

AVVOCATO DELLO STATO

NOTE DI DOTTRINA

COMBA^F e CORRADO: **Il rapporto di lavoro nel diritto privato e pubblico.** Zappichelli, Torino.

Il volume consta di due parti la prima sul rapporto di lavoro nel diritto privato dovuta al professore Corrado, la seconda sul rapporto di lavoro nel diritto pubblico, opera del prof. Comba. Precede un'introduzione nella quale si studiano i principi essenziali e in genere costituzionali del lavoro e della organizzazione sindacale.

Di particolare interesse per la nostra Rassegna è la seconda parte che costituisce una monografia completa e informata sul rapporto di pubblico impiego, in verità finora poco studiato in sede monografica salvo gli studi del Petroziello che rimonta al *Trattato di Diritto amministrativo* dell'ORLANDO e del BALDI dell'immediato dopo guerra.

Tuttavia prima di dare un cenno della monografia del prof. Comba ci pare opportuno formulare alcune riserve e rilievi di carattere generale sul tentativo di considerare unitariamente come rapporti di lavoro sia quello privato che quello di pubblico impiego.

Tale indirizzo potrebbe dare l'impressione che gli AA. ravvisassero un vero e proprio rapporto di lavoro anche in quello di pubblico impiego e quindi ritenessero ad esso applicabili gli articoli del titolo III sui rapporti economici.

In realtà, per quanto il problema non sia stato formulato e affrontato, l'unitarietà delle due parti non appare dal volume che anzi ne pone in risalto elementi distintivi, mentre la stessa organizzazione sindacale viene esclusa a sensi dell'art. 39 della Costituzione nella introduzione, per i pubblici impiegati.

Rimane così semplicemente quella vaga tendenza sotto taluni aspetti a scambiarsi concetti tra l'impiego privato e quello pubblico che rende opportuna ed utile una trattazione affiancata dei due rapporti come quella realizzata dagli AA., ma che renderebbe sommamente discutibile una trattazione unitaria la quale, a nostro avviso, mancherebbe addirittura di base.

La monografia del prof. Comba inizia col precisare il concetto di pubblico impiego ponendone in risalto gli elementi essenziali, le distinzioni e la natura e le fonti. Passa indi allo studio della nascita, svolgimento ed estinzione del rapporto, ponendo in risalto doveri e diritti degli impiegati, responsabilità e sanzioni.

Si tratta di un'esposizione chiara ed accurata dei principi tenendo presente l'orientamento della giurisprudenza, con osservazioni critiche e costruttive di rilievo. Su moltissimi punti sarebbe interessante soffermarsi, ciò che naturalmente è impossibile in questa recensione. Ci limiteremo a qualche accenno a questioni di interesse attuale.

Così per es., a pagina 11 l'A. delimita come questione di specie per la mobilitazione civile l'affermazione giurisprudenziale che si possa prescindere nella costituzione del rapporto di pubblico impiego dalla volontà dell'interessato (è tuttavia da rilevare in proposito che la Sezione di controllo della Corte dei Conti ha negato, proprio nella stessa fattispecie, l'esistenza di un simile rapporto). A pagina 35 valuta l'espressione « contratto di diritto privato » adoperata dalla legge del 1952 per i salariati come prova di una mancanza di inserimento nell'ordinamento della Pubblica Amministrazione, ritenendoli di competenza del giudice del lavoro,^F a sensi dell'art. 429, n. 4 del C.p.c.

A pagina 116 è segg. si dà ampio risalto al dovere di fedeltà e si esclude che possa ammettersi per gli impiegati dello Stato il diritto di sciopero, con persuasive argomentazioni.

E le citazioni potrebbero moltiplicarsi: effetti dell'annullamento di licenziamento, poteri dell'Amministrazione, garanzia amministrativa, articolo 28 della Costituzione. Moltissime questioni di viva concretezza e attualità, ma soprattutto un'esposizione chiara, persuasiva, informata che rende questo studio di utilità soprattutto didattico pur non escludendone l'utilità pratica professionale.

Un'opera interessante già alla seconda edizione che merita di essere ampliata e di passare dalla forma scolastica della litografia alla stampa con ampio corredo di note così da farne una monografia veramente utile anche ai fini professionali.

V. S.

ANDRÉ DE LAUBADERE: **Du pouvoir de l'administration d'imposer unilatéralement des changements aux dispositions des contrats administratifs.** in « *Revue de Droit public* », 1954, pp. 36-63.

L'Autore, dopo aver constatato la frequenza, con la quale è prevista nei « contratti amministrativi » la facoltà dell'Amministrazione d'impor-

re, nel corso della loro esecuzione, modificazioni o aggiunte, si propone il quesito se un tale potere debba considerarsi esistente, in base a un principio generale di diritto, rispetto a tutti i contratti amministrativi o, quanto meno, relativamente a quelli, che implicano una collaborazione del privato a pubblici servizi, si da costituire una caratteristica essenziale di questa categoria di contratti.

La maggior parte degli autori, citati dal de Laubadère, si è occupata della questione con particolare riferimento al contratto di pubblico appalto, rispetto al quale, come esattamente nota l'autore, la questione ha un'importanza quasi esclusivamente teorica, giacchè tutti i capitolati d'oneri in concreto prevedono e regolano tale potere.

Fino al 1945 la prevalente dottrina francese (JEZE: *Principes généraux du Droit administratif*) aveva ritenuto come naturale ai contratti amministrativi il potere dell'Amministrazione di aumentare o ridurre, in corso di esecuzione del contratto, le prestazioni da effettuare dal privato. Del principio era stata fatta concreta applicazione alla concessione di servizi pubblici, al contratto di pubblico appalto e di fornitura, al contratto di occupazione di beni demaniali, al contratto di arruolamento.

Le norme contenute nelle leggi o nei capitolati erano considerate, secondo il de Laubadère, come dettate per regolare l'esercizio di questo potere, la cui esistenza risultava dai principi generali.

Due limitazioni erano poste a questo potere: in primo luogo esso riguarderebbe il pubblico servizio e non i rapporti economici fra i contraenti; in secondo luogo tale potere di modificazione non potrebbe trasformare sostanzialmente il contratto nè eccedere le possibilità tecniche ed economiche del contraente privato. L'Amministrazione sarebbe stata in ogni caso tenuta a indennizzare l'altro contraente per il pregiudizio arrecatogli.

Successivamente il Jéze (in *Revue de Droit public*, 1945, p. 257) precisò che questo potere non poteva considerarsi generale e comune a tutti i contratti amministrativi, bensì speciale a taluni di essi e, cioè, alla concessione di pubblici servizi, rispetto alla quale si poneva come estrinsecazione del normale potere regolamentare di organizzazione del pubblico servizio, ed al contratto di pubblico appalto.

Dopo il Jéze, l'HUILLIER (*Les contrats administratifs tiennent-ils lieu de loi à l'Administration?*, Dalloz, 1953, Chron, p. 87) riesaminando *funditus* la questione, ha escluso in via generale l'esistenza di un tale potere. A tale conclusione l'Huillier perviene attraverso l'esame della giurisprudenza del Conseil d'Etat, che, a suo avviso, non avrebbe mai affermato e spesso avrebbe espressamente negato l'esistenza di questo potere, anche in relazione alla concessione di pubblici servizi.

Secondo l'Huillier il potere dell'Amministrazione di modificare con atto unilaterale il contratto, sussisterebbe soltanto in alcuni casi per effetto di una prassi amministrativa così costante da determinare una consuetudine.

Il de Laubadère si propone di esaminare anche egli *ex novo* tutta la giurisprudenza al fine di controllare l'esattezza della interpretazione datane dall'Huillier, ma limitando l'esame alla *esistenza del potere*, senza considerare nè i *limiti* nè le *conseguenze patrimoniali* del suo esercizio. Questo potere si presenta sotto due aspetti: il primo riguarda la facoltà di mettere fine anticipatamente al contratto, che, senza dubbio, è un aspetto del più generale potere di modificazione.

Questo aspetto particolare del potere, che il Jéze chiama del *rachat non contractuel*, sussisterebbe certamente — secondo il de Laubadère — quando l'esecuzione del contratto amministrativo fosse divenuta inutile all'interesse generale e più non corrispondesse ai pubblici bisogni. La giurisprudenza citata, però, sebbene contenga qualche espressione d'indole generale, riguarda i pubblici appalti, le forniture di guerra e il contratto d'impiego pubblico.

Quanto al secondo aspetto del potere, consistente nella facoltà di modificare il contenuto e le modalità del contratto, il de Laubadère cita una famosa decisione del 21 marzo 1910 (Compagnie générale française des tramways) ed il suo commento da parte del commissario del Governo in relazione al noto affare del «Gaz d'éclairage de Poissy». Ciò per quanto riguarda le concessioni di pubblici servizi.

Per gli altri contratti amministrativi la giurisprudenza citata è molto scarsa e ciò, secondo il de Laubadère, si verifica sia perchè il potere di modificazione è, in genere, espressamente previsto nei contratti, sia perchè le controversie hanno ad oggetto non il potere o il suo esercizio, ma le conseguenze patrimoniali di questo.

Critica, poi, il de Laubadère le tesi dell'Huillier e del Jéze e passa, infine, alla conclusione.

Sulla base dell'innegabile potere dell'Amministrazione di regolare i pubblici servizi e di provvedere ai lavori pubblici, l'autore afferma l'esistenza di un generale potere di modificazione nei contratti importanti la diretta partecipazione del privato al funzionamento del pubblico servizio e di un analogo potere, relativamente agli altri contratti, quando il mutamento del contenuto o delle modalità del contratto sia una conseguenza dell'esercizio dell'anzidetto potere di organizzazione del pubblico servizio.

La questione, molto interessante, può proporsi in termini generali anche per il nostro ordinamento, che, per molti aspetti, è analogo a quello francese e le conclusioni, cui perviene l'autore, possono senz'altro condividersi.

Occorre, però, tener presente che la nostra dottrina non riconosce la categoria dei contratti amministrativi, quanto meno con l'ampiezza, con la quale è considerata dagli studiosi francesi, ritenendo che essa non risponda a criteri rigorosamente scientifici, se si eccettui quello soggettivo. Invero la circostanza che un contratto sia stipulato dallo Stato o da un Ente pubblico non è sufficiente a differenziarlo dagli altri analoghi con-

tratti di diritto comune e la stessa dottrina francese — come si rileva dallo studio del de Laubadère — è tuttora alla ricerca di un criterio obiettivo, che valga a differenziare nettamente la vasta categoria dei contratti amministrativi.

Questa potrebbe, forse, identificarsi, nel nostro ordinamento giuridico, con il contratto di diritto pubblico o con la concessione-contratto, istituto, la cui esistenza va sempre più nettamente delineandosi e che presenta delle spiccate caratteristiche, che decisamente lo differenziano dal contratto di diritto privato. Questo attua un regolamento dei rapporti fra i due contraenti in via autonoma e principale; quella, invece, aderisce ad un atto autoritativo, che ne condiziona l'esistenza (M. GALLO: *I rapporti contrattuali nel Diritto amministrativo*, Padova, 1936, p. 192 e *passim*). Premessa del regolamento contrattuale dei rapporti è l'atto di concessione, col quale l'Amministrazione conferisce al privato il potere di esercitare un pubblico servizio o di usare, in modo eccezionale, di un bene demaniale. Il contratto, in questi casi, è condizionato alla persistenza della concessione, il cui regolamento non è contrattuale, essendo posta in essere con atto unilaterale dell'Amministrazione, ancorchè, dal punto di vista formale, tale manifestazione di volontà risulti dal contratto-concessione.

Trattasi, pur sempre, di esercizio di un potere pubblico. Nelle concessioni-contratto si verifica esattamente l'ipotesi prevista dal de Laubadère, di una diretta partecipazione del privato alla funzione o al servizio pubblico. Per esse non v'è dubbio che sussista il potere dell'amministrazione di farne cessare l'efficacia o d'imporne la modificazione allorchè il pubblico interesse lo esiga (A. D. GIANNINI: *Elementi di Diritto finanziario*, p. 45 e segg.). La revoca delle concessioni, che risultino in contrasto con l'interesse generale, è considerata sempre ammissibile (M. GALLO, loc. cit.; RESTA: *La revoca degli atti amministrativi*, 1935, p. 127; ZANOBINI: *Corso*, vol. I, p. 264); essa importa come logico corollario il venir meno del contratto previsto per la regolamentazione dei rapporti nel corso della concessione.

Questi principi sono applicabili, a nostro avviso, anche ai contratti di pubblico appalto e di pubbliche forniture, nei quali pure si riscontra una diretta partecipazione del privato al pubblico servizio e che non possono confondersi con i solo apparentemente analoghi contratti, regolati dal Codice civile.

A questo proposito ci sembra che sia degna di particolare attenzione la tesi sostenuta dall'Huillier: in tutti i contratti di pubblico appalto e di pubbliche forniture e nei relativi capitolati generali è previsto espressamente il potere dell'Amministrazione di aumentare o diminuire le prestazioni entro i limiti della capacità tecnico-economica del privato contraente e sempre che ciò non importi una modificazione sostanziale del contratto. Ma questo potere è generalmente considerato come spettante all'Amministrazione in virtù di una norma giuridica (cfr. A. D. GIANNINI, loc.

cit.) e non come facoltà nascente dal contratto. A nostro avviso, l'esistenza di tale norma può trarsi agevolmente dai principi generali del diritto amministrativo, secondo i quali tutta l'attività dell'Amministrazione deve tendere al soddisfacimento dell'interesse pubblico; essa, comunque, è confortata dalla prassi costantemente seguita col convincimento della sua obbligatorietà sì da dar luogo ad una vera e propria consuetudine, *praeter legem*.

L'anzidetto potere, a nostro avviso, non è attribuito ma limitato dall'art. 345 della legge 20 marzo 1865, all. F, che consente all'Amministrazione di aumentare o diminuire l'appalto entro il limite di un quinto. In mancanza di questa espressa norma limitativa dovrebbe, a nostro avviso, riconoscersi lo stesso potere nei limiti generali dianzi citati.

Per compiutezza di esposizione riteniamo di dover accennare alle conseguenze patrimoniali dell'anticipata risoluzione del contratto. Il citato art. 345 prevede l'obbligo dell'Amministrazione di pagare i lavori eseguiti, le provviste e un decimo dell'importo dei lavori ancora da eseguire e fino ai 4/5.

Gli articoli 36 e 49 C. N. prevedono il diritto ad indennizzo nel caso che sia revocata una concessione sul lido del mare superiore al biennio e che abbia importato impianti di difficile rimozione o opere stabili. L'indennizzo è ragguagliato a tante annualità di ammortamento del costo delle opere, quanti sono gli anni, per i quali la concessione sarebbe dovuta ancora durare.

Anche il T. U. sulle acque pubbliche prevede all'art. 48 il diritto ad un'indennità quando la quantità d'acqua concessa sia ridotta in conseguenza di opere compiute dall'Amministrazione.

In analogia di questo principio si ritiene dovuta l'indennità anche nel caso di revoca della concessione per ragioni di pubblico interesse (ZANOBINI: *Corso*, vol. II, p. 75, cfr. articoli 45 e 47 T. U., 11 dicembre 1933, n. 1775). Queste norme, a nostro avviso, sono espressione di un principio generale, in base al quale riteniamo di poter affermare che la revoca della concessione-contratto per ragioni di pubblico interesse sia sempre legittima, ma importi il diritto ad indennizzo secondo i principi dell'indennizzabilità del danno arrecato nell'esercizio di attività legittima.

Per i contratti di diritto privato tali norme non sembrano applicabili. La loro conformità all'interesse pubblico deve essere valutata sempre con riferimento al momento della stipulazione e ciò ancorchè si proceda in tempo successivo allo annullamento, non revoca, dell'atto di approvazione (Consiglio di Stato, Sez. I, parere n. 791 del 1948 in «Rel. Consiglio di Stato», 1947-50, II, p. 35; id. 17 maggio 1949, n. 961, ivi).

In alcune ipotesi questi principi sembrano applicabili anche ai contratti di diritto privato, ma trattasi soltanto di apparenza. Sostanzialmente il contratto subisce una profonda modificazione per il mutamento dell'oggetto e se resta in vita

assume il carattere della concessione-contratto, rispetto alla quale si applicano le norme e i principi dianzi esaminati.

Si pensi, per esempio, alla locazione di un immobile facente parte del patrimonio disponibile dello Stato. Trattasi di contratto di diritto privato e come tale non revocabile. L'immobile può, però, ricevere una pubblica destinazione (strade, opere di difesa, caserma) ed in tal caso è trasferito dal patrimonio disponibile al demanio o al patrimonio indisponibile. Viene meno, in tale ipo-

tesi, o sostanzialmente si modifica l'oggetto del contratto, che, secondo i principi di diritto comune, dovrebbe risolversi. Se esso è compatibile con la pubblica destinazione del bene, però, può continuare a produrre alcuni effetti, che sono quelli propri della concessione-contratto, ma la sua sopravvivenza è condizionata alla persistenza della compatibilità con la pubblica destinazione, cessando la quale il contratto-concessione può essere revocato, salva, se ne ricorrono gli estremi, la corresponsione di un indennizzo.

G. GUGLIELMI

RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA

COMPETENZA E GIURISDIZIONE - Poligoni di tiro militari pericolosi per l'incolumità e produttori di turbativa della proprietà dei privati - Proponibilità di azione di accertamento relativa a tale situazione.
(Corte Cass., Sez. Un., Sent. n. 65/54 - Pres. Acampora; Est.: Liguori; P. M.: Pittiruti; concl. conf. - Ministero Difesa contro Arrighini ed altri).

A) Il criterio discriminatore della competenza fra Autorità giudiziaria ed amministrativa va desunto dalla *causa petendi* e dal *petitum*, ma lo elemento preponderante è la *causa petendi*.

B) Convenuta in giudizio l'Amministrazione militare da un gruppo di privati i quali, dolendosi che l'uso di certi poligoni di tiro impiantati in prossimità di loro fondi sia pericoloso per la proprietà pubblica e disturbi il loro diritto di proprietà, chiedano la rimozione dei poligoni e il risarcimento del danno, se il Giudice ordinario si convince dell'inesistenza di danni in concreto, può la sua sentenza, pur respingendo la domanda di risarcimento, accogliere la domanda degli attori nella sola parte in cui essi chiedono che il Giudice ordinario dichiarare pericolosi detti poligoni e produttori di disturbo alle loro proprietà. Una tale declaratoria rientra nella giurisdizione ordinaria.

Il caso era alquanto delicato.

Gli attori avevano chiesto:

« a) Riconoscersi che l'uso dei poligoni in oggetto, per trovarsi i poligoni stessi in mezzo all'abitato costituisce un pericolo intollerabile, sia per la quiete degli abitanti e proprietari, come anche gli attori della zona, sia per l'incolumità delle persone, sia per la tranquilla usabilità dei beni urbani e la libera coltivazione dei rustici deprezzandone il valore ».

b) Dichiararsi illegittimo il detto uso ordinando la rimozione dei poligoni suddetti e la restituzione del terreno ai proprietari.

c) Condannarsi l'Amministrazione al risarcimento dei danni derivanti dall'esecuzione dei tiri.

Il Tribunale di Firenze emise sentenza colla quale, dopo aver ritenuto che la domanda di cui alla lett. b fosse stata dagli attori abbandonata e che non meritasse accogliimento la domanda di risarcimento dei danni derivanti dall'esecuzione dei tiri « perchè troppo generica e vaga », si limitò a dichiarare che « l'uso dei poligoni di tiro... per la loro ubicazione in mezzo all'abitato, costituisce un pericolo per la incolumità personale degli attori, impedisce il pieno esercizio dei loro diritti, deprezza la loro proprietà ».

La Corte d'Appello di Firenze, su nostro gravame, confermò la pronunzia del Tribunale.

E colla sentenza indicata in epigrafe la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha respinto il nostro ricorso.

È opportuno riportarne la motivazione.

« Con l'unico mezzo di ricorso assume il ricorrente Ministero che, avendo la Corte di Appello confermato la sentenza dei primi giudici con la quale fu dichiarato che l'uso dei poligoni in contestazione « costituisce un pericolo per la incolumità personale degli attori — attuali resistenti — impedisce il pieno esercizio dei loro diritti dominicali e deprezza la loro proprietà », una tale astratta declaratoria di illegittimità, emessa non come mezzo al fine di una condanna ai danni, ma come fine principale ed unico della pronunzia, sostanziandosi nel divieto di usare di detti poligoni, costituisce una inammissibile ingerenza nell'attività dell'Amministrazione, e quindi, un'applicazione a rovescio dei principi che concernono i limiti della giurisdizione ordinaria nei confronti dell'attività della Pubblica Amministrazione (violazione degli articoli 2 e 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E). Si soggiunge, poi, che se la domanda non fosse stata diretta a provocare quel divieto, avendo la Corte di merito disconosciuto la sussistenza di un danno la sentenza si risolverebbe in una pronuncia senza contenuto, non corrispondendo ad essa nessun interesse degli attori (violazione degli articoli 99 e 100 Codice procedura civile).

« Ma tanto l'una che l'altra censura, non hanno fondamento.

« A dire del ricorrente Ministero la esattezza della prima delle prospettate interpretazioni attribuibili — a suo avviso — all'emessa pronuncia, interpretazione per la quale dichiara di propendere, trova elemento di conforto nelle richieste formulate dagli attuali resistenti, sia con la citazione introduttiva del giudizio, che con le conclusioni sottoposte al Collegio.

« Ed a tal fine, istituendo un raffronto tra tali richieste e la emessa pronuncia, si trae motivo per sostenere che essa, quantunque preceduta in motivazione dall'affermazione che l'Autorità giudiziaria non poteva revocare l'atto amministrativo, che aveva disposto la costruzione dei poligoni, si identifica nella sua astrattezza e quale fine a se stessa, in un divieto di usare di detti poligoni, il che costituisce un'inammissibile ingerenza del giudice ordinario nell'attività dell'Amministrazione, in contrasto pro-

prio con i principî richiamati dalla sentenza dei primi giudici, confermata con quella impugnata.

« Così precisato l'assunto del ricorrente in ordine alla prima delle esposte censure, non è il caso di attardarsi per dimostrare come le richieste formulate dagli attuali resistenti con la citazione e ripetute in sede di precisazione delle conclusioni e sottoposte al Collegio, considerate sia isolatamente, che in correlazione con l'emessa declaratoria, e conseguentemente come elemento interpretativo della portata di essa, non conducono punto al dedotto difetto di giurisdizione.

« È noto che tutte le volte in cui si fa questione di un diritto soggettivo leso da un atto o fatto della Pubblica Amministrazione, i Tribunali ordinari non possono revocare l'atto illegittimo nè il fatto illecito che si pretende lesivo, devono limitarsi a conoscerne gli effetti "in relazione all'oggetto dedotto in giudizio". È del pari incontrovertito che il criterio discriminatore delle competenze fra Autorità giudiziaria ed amministrativa va desunto dalla ragione giuridica della domanda (causa petendi) e dall'oggetto specifico di essa (petitum), ma da tali principî, della cui esattezza non si dubita, non è dato punto indurre quanto costituisce il punto centrale della censura, anche se non esplicitamente esposto, e cioè che l'adito tribunale non potesse conoscere della domanda proposta dall'Arrighini e dai suoi consorti di lite, per aver essi, invece di limitarsi a chiedere il semplice accertamento delle lesioni che ai loro diritti derivano dall'uso dei quattro poligoni ed il risarcimento degli eventuali danni, domandato in concreto anche la rimozione di detti poligoni, istanza questa non consentita in questa sede, in quanto involgente la revoca dell'atto amministrativo che ne dispone la costruzione ».

« Questa Suprema Corte non ignora le dispute che al riguardo si agitano specie in dottrina, sostenendosi, da un canto, che la competenza del giudice ordinario deve ritenersi esclusa tutte le volte in cui, pur lamentando la lesione di un diritto, si proponga una domanda diversa da quella che può essere a lui rivolta e, dall'altro, che in tal caso detta competenza non può, invece, essere disconosciuta ove le richieste dell'attore trascendano i limiti entro i quali è consentita la tutela giudiziaria nei confronti della Pubblica Amministrazione, tranne l'obbligo per il giudice adito di astenersi dal pronunciare la revoca o la modifica dell'atto amministrativo ritenuto lesivo, ma riesaminando la propria giurisprudenza, per la verità non sempre uniforme, ritiene di dover confermare il più recente orientamento (Sez. Un., 31 gennaio 1948, n. 144; Mass. Foro 1948, col. 31; 28 giugno 1948, n. 1017; Foro Amm. 1949, p. II, Sez. 1, col. 8), rispondente al secondo dei ricordati indirizzi dottrinari. Come si è detto, il criterio discriminatore delle competenze tra Autorità giudiziaria ed amministrativa va desunto dalla causa petendi e dal petitum, ma se si considera che la tutela giudiziaria nei confronti della Pubblica Amministrazione è accordata nel solo caso in cui si faccia questione della lesione di un diritto, e che per affermare o negare la competenza giudiziaria ogni preliminare indagine deve essere volta a stabilire il fondamento della pretesa dedotta in giudizio, evidentemente appare come l'elemento preponderante di individua-

zione sia costituito dalla ragione giuridica della domanda, ossia dalla causa petendi.

« Con ciò non si vuole disconoscere che anche il petitum ha un'innegabile efficacia discriminatrice, e tanto meno negare, quanto fu fin qui ritenuto, e cioè che al fine di accertare se il dibattito sia impostato sulla violazione di un diritto soggettivo o di un semplice interesse legittimo, e conseguentemente se l'insorta controversia appartenga alla cognizione del giudice ordinario o di quello amministrativo, si debba aver riguardo alla causa petendi ed al petitum considerati nel loro complesso, ma unicamente precisare che ove la domanda sia costituita da più capi, e taluno di essi trascende i limiti segnati alla competenza dell'Autorità giudiziaria, non possa farsi questione di giurisdizione del giudice adito, ma di semplici limiti nei quali va contenuta la pronuncia dello stesso. Ora, se è vero che gli attuali resistenti con la citazione introduttiva del giudizio e con le conclusioni prese all'udienza di rimessione della causa al Collegio, ebbero, tra l'altro, a chiedere la rimozione dei poligoni in contestazione — declaratoria questa che, indubbiamente trascende i limiti segnati alla tutela giudiziaria, nei confronti della Pubblica Amministrazione — essendo stata una tale richiesta, al pari di quella di danni, formulata in relazione al riconoscimento del pericolo e delle turbative derivanti dall'uso di detti poligoni, riconoscimento involgente l'accertamento della illegittimità dell'atto amministrativo dedotto come lesivo, non può fondatamente sostenersi che la proposizione della cennata istanza di rimozione privasse il giudice ordinario della competenza a conoscere degli altri capi di domanda, che non si contesta, collegati alla lesione di un diritto soggettivo. Nella specie, infatti, non sorge una questione di giurisdizione, ma unicamente di limiti di pronuncia.

« Nè il richiamo alle richieste spiegate dai resistenti in sede di merito, vale come si vorrebbe dal ricorrente, a lumeggiare la portata della emessa pronuncia, e tanto meno, a far ritenere che, identificandosi essa con il divieto di usare dei poligoni, si sostanzii in una revoca dell'atto amministrativo che ne dispone la costruzione. Al riguardo vale appena osservare che, mentre la correlazione che si vuole istituire tra la domanda di rimozione e la declaratoria che ne occupa, confermata anche dalla Corte di merito, trova conforto nei rilievi innanzi svolti, la significazione e portata di essa è resa manifesta, senza possibilità di equivoci, dalla motivazione posta a sorreggerla, con la quale si ebbe cura di precisare che, non potendo l'Autorità giudiziaria ordinare la chiesta rimozione, doveva limitarsi a richiamare la illegittimità dell'uso dei poligoni, salvo poi, all'Autorità amministrativa di revocare l'atto con il quale ne era stata disposta la costruzione e l'uso. È ben vero che la formula del dispositivo della sentenza di primo grado, tenuto fermo con quella denunciata, non può, avuto riguardo alla finalità ed effetti di una declaratoria di illegittimità, ritenersi tecnicamente perfetta, ma da ciò a pretendere che essa si identifichi con un divieto di uso dei poligoni ci corre non poco. Il dichiarare, infatti, che tale uso costituisce un pericolo per l'incolumità personale, che impedisce il pieno dominio dei diritti dominicali e che deprezza le contigue proprietà non può di certo equi-

pararsi ad un divieto, nemmeno implicito, di detto uso; un assunto siffatto trova contrasto non solo nei motivi che la emessa declaratoria sorreggono, ma nella stessa lettera di essa.

« Nè a conforto di quanto si sostiene vale opporre che il Tribunale prima, e la Corte di Appello poi, hanno proclamato la illegittimità del cennato uso, non come mezzo al fine di una condanna ai danni, ma quale fine principale, ed unico della pronuncia. Ed invero, a prescindere nella specie i danni risultano chiesti, il che tronca alla base il mosso rilievo, e che l'aver i giudici di merito disattesa la domanda di indennizzo del pregiudizio conseguito dalla occupazione dei terreni, siccome non provato, e di quello derivato dai tiri, in quanto troppo genericamente esposto, non importa punto nè l'inesistenza di un danno risarcibile, nè che la domanda di indennizzo sia a ritenersi come non proposta, non è comunque esatto che la declaratoria di illegittimità di un atto o di illiceità di un fatto della Pubblica Amministrazione debba essere necessariamente collegata alla domanda di risarcimento di un danno in atto. Ciò che la legge non dice, nè è lecito all'interprete modificarne il dettato, ipotizzando inesistenti limiti o condizioni all'applicazione di essa. Come è noto l'art. 4 della legge del 1865 dispone unicamente che, nel caso in cui la contestazione cada su di un diritto che si pretende leso da un atto dell'Autorità amministrativa i tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti di esso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, senza, per altro, chiedere se la declaratoria di illegittimità del comportamento della Pubblica Amministrazione sia accompagnata da una domanda di indennizzo. Vero è che, subito dopo l'entrata in vigore della citata legge, la giurisprudenza, interpretando razionalmente l'intenzione del legislatore e ritenendo il cittadino non sufficientemente garantito dalla semplice declaratoria di illegittimità, espresse l'avviso, divenuto poi costante ed uniforme, che se la Pubblica Amministrazione non può essere obbligata alla reintegrazione in forma specifica o condannata a fare od omettere un determinato atto, nulla vieta che sia almeno costretta a corrispondere una somma di danaro a titolo di indennizzo per la consumata violazione del diritto soggettivo del singolo. Ma dalla riconosciuta proponibilità di una tale azione risarcitoria davanti ai tribunali ordinari non ne consegue punto quanto mostra di ritenere la difesa del Ministero, e cioè che la declaratoria di illegittimità non possa essere chiesta quale fine a se stessa indipendentemente dalla esistenza in atto di un danno risarcibile e dalla proposizione della relativa domanda di indennizzo. Nè basta, in quanto, il preteso collegamento, o meglio la inscindibilità che si vuole esistente tra declaratoria di illegittimità e domanda di danni, nel senso che la mancata proposizione di questa importi la improponibilità della prima, è non solo resistita dalla chiara dizione dell'art. 4 della legge del 1865, ma è esclusa in modo inequivocabile, ove una tale norma si ponga in correlazione con l'art. 27, n. 4 del Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato. Emergendo, infatti, da detta correlazione che il cittadino, il cui diritto soggettivo, sia stato leso da un atto della Pubblica Amministrazione, può chiedere alla stessa la revoca o la modifica dell'atto riconosciuto lesivo e come tale se l'Auto-

rità amministrativa non si conforma "al giudicato dei tribunali per quanto riguarda il caso deciso", può essere adito il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, al fine di ottenere l'adempimento del cennato obbligo da parte dell'Amministrazione, evidente appare come le due istanze su menzionate non siano affatto inscindibili, e, come nulla vieti di proporre quella diretta alla declaratoria iuris di illegittimità dell'atto amministrativo in via autonoma e quale fine a se stessa.

« Conclusione questa che dimostra anche l'inattendibilità della seconda delle esposte doglianze mirante a far ritenere che esclusa l'esistenza di un danno la declaratoria di illegittimità si concreterebbe in una pronuncia priva di contenuto, censurabile a norma degli articoli 99 e 100 del codice di rito, non avendo gli istanti alcun interesse a provocarla. Se si considera, infatti, che l'interesse a proporre una domanda in giudizio, quale condizione specifica dell'azione, si concreta nella finalità di congiungere un risultato utile dello stesso giudizio, risultato che può, com'è noto, essere diretto ad una declaratoria iuris, al riconoscimento di un diritto od al conseguimento di un bene ad altri dovuto, non è chi non veda, come aprendo la cennata declaratoria di illegittimità l'adito ai ricorsi innanzi ricordati, a torto si contenda l'esistenza di un interesse a richiederne l'emissione disgiuntamente dall'eventuale domanda di danni.

« Tutto ciò non senza rilevare che gli attuali resistenti con la citazione introduttiva del giudizio ebbero a chiedere anche la condanna del ricorrente Ministero ai danni derivati dall'occupazione del terreno e dai tiri, domanda che, come si è innanzi precisato, fu rigettata per mancanza di adeguata dimostrazione in ordine al primo capo e per indeterminatezza nella formulazione della seconda ».

È motivo di soddisfazione che con questa sentenza la Corte Suprema sembri ritornare all'antico insegnamento in materia di discriminazione della competenza fra Giudice ordinario e Giudice amministrativo, abbandonando la tendenza che era andata affermandosi negli ultimi anni, la quale portava al risultato di stabilire la competenza in base all'impostazione che al privato piacesse fare delle proprie tesi in giudizio: tendenza circa la quale rimandiamo alle acute critiche di DI CIOMMO in questa Rassegna (1950, p. 151; 1951, p. 47) (1).

Torna dunque in onore con questo pronunziato la considerazione della causa petendi, cioè la valutazione obiettiva della materia del contendere, sulla quale valutazione non può non fondarsi la pronunzia relativa alla giurisdizione.

Siccome tuttavia la sentenza si esprime come se da parte nostra ci si fosse, a sostegno del difetto di giurisdizione, richiamati proprio alla tesi che l'Avvocatura ha sempre contrastato, è da dire, unicamente per l'esattezza, che l'aver ritenuto ciò può essere dipeso solo da un equivoco.

Ci si trovava in presenza di una situazione come questa: che gli attori avevano contemporaneamente domandato, oltre alla dichiarazione di pericolosità dei poligoni e al risarcimento del danno, anche la

(1) Vedi pure nella Relazione dell'Avvocatura generale dello Stato per gli anni 1942-50, vol. I, p. 89 e seg.

rimozione dei poligoni stessi. Ora, diversamente da come può apparire in base alla lettura della sentenza, non è già che, siccome l'ultimo di tali capi di domanda (rimozione dei poligoni) evidentemente esulava dalla competenza giudiziaria, perciò da parte nostra si sostenesse che il difetto di giurisdizione su questo capo si ripercuotesse sugli altri: invece era ovvio che, come giustamente la sentenza afferma, ogni capo di domanda dovesse agli effetti della giurisdizione seguire indipendentemente dagli altri la propria sorte secondo il suo obiettivo contenuto.

Sicché nessuna conseguenza noi pretendevamo trarre dal difetto di giurisdizione sull'ordine di rimozione dei poligoni.

Il nostro ricorso tendeva soltanto ad ottenere dal Supremo Collegio una chiarificazione del dispositivo della sentenza dei giudici di merito: qual'era la portata di quella pura e semplice declaratoria di pericolosità dei poligoni? Ben ci rendevamo conto che nel suo contenuto letterale essa non importava un divieto posto dal giudice alla Pubblica Amministrazione di usare di essi: ma, d'altro canto, posta questa premessa, a che si riduceva il valore di quella declaratoria?

Noi ponevamo, insomma, questo dilemma: o c'è il divieto di usare i poligoni, e il difetto di giurisdizione è evidente; o non c'è, ed allora non si vede a quale apprezzabile interesse degli attori corrisponda quella pronuncia.

La risoluzione che a tale dilemma ha dato questa pregevole decisione delle Sezioni Unite, se pur si spieghi con apprezzabili criteri equitativi, lascia tuttavia dal lato teorico qualche margine d'incertezza.

Noi avevamo dedotto che la nota formula dell'articolo 4, dover il giudice limitarsi a conoscere degli effetti dell'atto, era stato nella specie dai giudici di merito applicata a rovescio: tale formula implicava che l'illiceità dell'uso dei poligoni non potesse essere dichiarata che come mezzo al fine di una condanna ai danni; essendo invece stata posta come fine principale ed unico della pronuncia, o questa doveva interpretarsi come destinata a costituire un ostacolo giuridico all'uso dei poligoni, ed era eccezionale il difetto di giurisdizione, ovvero la pronuncia si dissolveva in un nulla giuridico.

La sentenza ha rilevato anzi tutto che « i danni risultano chiesti, il che tronca alla base il mosso rilievo ». Ma, a nostro sommo avviso, poichè qui si faceva questione di quelli che fossero « gli effetti » dell'atto dei quali soltanto poteva il giudice conoscere, l'importante non era che i danni fossero stati chiesti, ma che non si fossero riconosciuti gli estremi per accordarli; ed il problema era appunto di sapere che cosa avesse ulteriormente da fare il giudice ordinario una volta che non trovava l'esistenza di elementi per condannare ai danni.

Inoltre, ed in sintesi, la ratio decidendi della sentenza è questa: non c'è il divieto di usare dei poligoni e perciò di difetto di giurisdizione non si può parlare; l'art. 4 della legge del 1865 è stato bene applicato, perchè nulla vieta che « la declaratoria di illegittimità possa esser chiesta quale fine a se stessa »; e, finalmente, la pronuncia che tale declaratoria contiene non può dirsi priva di contenuto perchè, se ad essa la Pubblica Amministrazione non si conformerà, il privato avrà il rime-

dio di cui all'art. 27 della legge sul Consiglio di Stato.

In sostanza, dunque, secondo la sentenza, non è vero che quella declaratoria sia priva di contenuto; un « risultato utile » per i privati attori essa ce l'ha, ed è di abilitarli a pretendere dall'Amministrazione l'adempimento dell'obbligo di conformarsi al giudicato e, in mancanza, a servirsi del rimedio di cui all'art. 27, n. 4, della legge sul Consiglio di Stato.

La questione è assai complessa e meriterebbe un più lungo discorso. Basterà qui limitarsi ad osservare anzi tutto questo. Posto il problema in tali termini per cui si postula l'esistenza di un giudicato che l'Amministrazione sia tenuta ad osservare circa l'illiceità dell'uso dei poligoni, ci si porre su di un terreno che non pare si accordi troppo colle premesse da cui la sentenza esattamente muove: cioè che la ripetuta declaratoria non vada interpretata come un divieto dell'uso dei poligoni. È vero invece che, proprio perchè questo divieto non c'era e perchè il principio della divisione dei poteri non consentiva che ci fosse, bensì c'era un'astratta dichiarazione, si rimane perplessi a definire quali potessero esserne gli effetti.

Nè, ai fini d'identificare il risultato pratico di quella dichiarazione, pare esauriente il richiamo fatto dalla sentenza al rimedio dell'art. 27, n. 4: come se fosse stato ipotizzabile che gli attori, dopo il giudizio civile, ricorressero al Consiglio di Stato per far dichiarare tenuta l'Amministrazione a..... non usare ulteriormente i poligoni.

Parè evidente che ciò non fosse possibile. Andava tenuta presente la distinzione fra « atti » e « fatti », in relazione alla quale distinzione scrive il VITTA (1): « L'atto contrario alla legge si denomina illegittimo e la sanzione che vi si accompagna è naturalmente la sua nullità; il fatto invece contrario alla legge si dice illecito e ad esso si accompagna l'altra sanzione della responsabilità ». E poichè si trattava qui appunto non di atto illegittimo, ma di un fatto illecito, l'unica configurabile sanzione era il risarcimento del danno: escluso il danno, il Magistrato ordinario non aveva più nulla da dire sulla controversia. Non si vede perciò che cosa potessero gli attori aspettarsi dall'art. 27, n. 4.

La peculiarità del caso, vero caso clinico, sta dunque in questo: che qui c'era non un atto illegittimo ma un fatto illecito. E nella selva delle trattazioni dottrinali sull'interpretazione dell'art. 4 e circa i nessi di tale articolo col rimedio dell'art. 27, n. 4, il problema viene guardato sempre, per quanto ci risulta, sul presupposto che la dichiarazione d'illiceità emessa dal giudice ordinario riguardi non un fatto ma un atto: e allora la discussione verte essenzialmente sul se in seguito a tale dichiarazione il privato abbia diritto alla revoca o modifica dell'atto e se la revoca o modifica dell'atto costituiscono esecuzione del giudicato del magistrato ordinario.

Ma pur tenuto presente questo diverso ambito del problema, pare prevalente l'opinione che esprime il GUICCIARDI quando esclude « l'esistenza di un obbligo generale ed assoluto dell'Amministrazione di revocare o modificare l'atto amministrativo rico-

(1) Diritto amministrativo, vol. I, p. 287.

nosciuto dal giudice ordinario lesivo dei diritti individuali (1)». A tale orientamento si richiama GUGLIELMI in questa Rassegna (2), quando scrive che l'art. 27, n. 4, «fonda il potere di annullare o modificare l'atto illecito coll'obbligo di conformarsi alla pronunzia d'illiceità, d'onde deriva l'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al giudicato annullando o modificando l'atto illecito. Un tale obbligo non può intendersi nel senso che ad esso faccia riscontro un diritto soggettivo dell'altra parte all'annullamento».

Nè può dirsi priva di elementi chiarificatori del complesso problema la costruzione del Guicciardi, che, prendendo le mosse dalla distinzione fra invalidità e illiceità, riferita la prima a quei vizi dell'atto amministrativo che attengono alla violazione di norme poste a tutela dell'interesse pubblico e la seconda a quelli che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse privato (3), perviene alla conclusione che «dalle sentenze del giudice potrà derivare l'obbligo di risarcire il danno individuale, ma non mai quello della revoca o dell'annullamento dell'atto amministrativo, se queste sono sanzioni repressive degli atti amministrativi invalidi (4)».

A questa soluzione dunque si perviene, o limitiamoci almeno a dire ch'è possibile pervenire, quando si è in presenza di un "atto", suscettibile come tale di revoca o modifica. Ma qui mancava addirittura l'atto, e non c'era perciò addirittura nulla da annullare o modificare, mentre tutto si riduceva ad imporre un divieto ad una certa attività dell'Amministrazione; risultato cui a nessun intervento giurisdizionale era consentito di tendere. Perciò il rimedio dell'art. 27, n. 4, non avrebbe avuto la possibilità di sboccare se non in uno sterile bis dell'astratta declaratoria di cui esso avrebbe preteso d'integrare gli effetti.

G. CALENDÀ

CONTRATTI DI GUERRA - Competenza del commissariato di cui al D. L. 25 marzo 1948 n. 674 - Nozione di contratti di guerra non ancora definiti. (Corte Cass., Sez. Un., Sent. 22 ottobre-28 novembre 1953 - Pres.: Galizia; Est.: Mastropasqua; Proc. gen.: Pittiruti; concl. diff. - Causa Ministero Difesa contro Pistone Borgo).

Devono considerarsi «non ancora definiti», agli effetti degli articoli 1 e seg. del D. L. 25 marzo 1948 n. 674, anche quei contratti cui la parte privata abbia dato completa esecuzione restando creditrice del corrispettivo che l'Amministrazione non abbia ancora soddisfatto.

Nella Relazione dell'Avvocatura per il periodo 1942-1950 (vol. III, p. 310) fu già accennato alla questione sorta sull'interpretazione da darsi all'espressione «contratti di guerra non ancora definiti» di cui all'art. 1 del D. L. 25 marzo 1948, n. 674: poiché era stata avanzata l'opinione che dall'ambito del detto

art. 1 si dovessero escludere quei contratti per i quali, avendo il privato adempito alla sua prestazione, altro non rimanesse a compiersi se non la liquidazione o il pagamento del corrispettivo da parte dell'Amministrazione. Nella Relazione fu detto altresì che questa interpretazione «avrebbe ridotto quasi al nulla le attribuzioni del Commissariato, in quanto la prestazione dell'imprenditore era da considerarsi adempiuta anche nei contratti risolti per sopravvenuta impossibilità di esecuzione e sarebbero così state sottratte tutte queste liquidazioni a quelle norme di diritto sostanziale che costituiscono la parte essenziale del provvedimento, quale ad es., l'esclusione dei danni da ritardo di liquidazione». E fu detto pure che fino ad allora la questione non aveva dato luogo a precedenti giurisprudenziali di rilievo.

Di grande interesse è quindi questa perspicua sentenza con cui le Sezioni Unite, dopo che la Corte di Appello di Torino aveva creduto di aderire alla opinione restrittiva contrastata dall'Avvocatura, hanno accolto il nostro ricorso fissando il principio che l'esecuzione data dal privato al contratto di guerra non basta ad escludere l'applicabilità del D. L. n. 674 del 1948.

Trascriviamo la parte essenziale della motivazione:

«La Corte d'Appello ha riconosciuto che nel caso si tratta bensì di "contratti di guerra" ma d'altra parte ha escluso che tali contratti possano anche considerarsi come "non ancora definiti" dal momento che la ditta Pistone Borgo aveva dal canto suo data completa esecuzione al contratto fornendo la prestazione dovuta ed essendo rimasta ineseguita soltanto la controprestazione della Pubblica Amministrazione e cioè il pagamento del convenuto corrispettivo.

«Così argomentando però la Corte di merito ha attribuito — lo si deve riconoscere — alla locuzione "contratti non ancora definiti", che si legge nell'art. 1 del decreto del 1948, un significato ingiustificatamente restrittivo e sicuramente non aderente nè alla lettera nè allo spirito della legge in relazione specialmente alla sua finalità, in quanto si sono venuti a identificare i contratti "non ancora definiti" con quelli in tutto od in parte ineseguiti o in corso di esecuzione e con riguardo inoltre unicamente alla prestazione di una sola delle parti e cioè del contraente privato. Se questa fosse stata la volontà legislativa, sarebbe stato del tutto agevole esprimerla in termini precisi, onde il fatto stesso che si è fatto uso di una locuzione che, anche se non del tutto propria, ha tuttavia nella sua genericità un significato assai più ampio, rivela che altrettanto ampia si è voluto che fosse la portata della norma, come del resto era richiesto dalla finalità che si intendeva conseguire, quella cioè di realizzare una sollecita, completa definizione dei rapporti attinenti a gestioni di guerra, particolarmente in considerazione del gran numero delle pratiche in sofferenza.

Comunque, la più piana esegesi anche letterale della locuzione in esame, porta a considerare come "non ancora definiti" tutti quei contratti per i quali permangono possibilità di contestazioni di qualsiasi genere ed in relazione ad una qualsiasi delle prestazioni corrispettive, sicchè, in altri termini, restano esclusi dalle previsioni del decreto del 1948 soltanto

(1) L'obbligo dell'Autorità amministrativa di conformarsi..., «Archivio diritto pubblico», 1938, p. 262.

(2) Anno 1953, pp. 1-11.

(3) Concetti tradizionali e principi ricostruttori nella giustizia amministrativa. «Archivio diritto pubblico», 1937, p. 51 e segg.

(4) «Archivio diritto pubblico», 1938, p. 271.

quei contratti nei quali, al momento della sua entrata in vigore, le prestazioni di tutte le parti erano state già eseguite, oppure ogni divergenza era stata irrevocabilmente appianata per effetto di giudicato e convenzionalmente fra le parti ed in virtù di accordo già debitamente approvato, così come, a tal riguardo, è chiaramente enunciato nel secondo comma dello art. 7 del testo di legge in discorso.

« Intesa nei sensi suddetti la locuzione "contratti non ancora definiti", deriva senz'altro che quelli oggetto del presente giudizio come tali vanno considerati e proprio per le pretese accampate dalla Pistone Borgo circa la rivalutazione del suo credito, che è stato addirittura prospettata come credito di valore anziché di valuta.

« I giudici di appello hanno creduto di avvalorare la diversa interpretazione da essi accolta, ponendo in rilievo che le facoltà attribuite al commissario con l'art. 5 del decreto, sono conciliabili soltanto con un contratto ancora in tutto od in parte ineseguito, non essendo ipotizzabili le sospensioni, proroghe, rescissioni, risoluzioni e trasformazioni ivi previste in relazione a contratti nei quali il privato contraente abbia integralmente eseguita la sua prestazione e di questa l'Amministrazione abbia già tratta quella sua utilità che si riprometteva di conseguire. Il rilievo è però di facile confutazione anche solo considerando che fra le altre facoltà contemplate dal citato articolo, alla lettera c, è menzionata anche quella di eseguire la liquidazione generale del contratto, facoltà questa sicuramente compatibile per tutti i contratti, anche per quelli in cui la parte privata abbia già data intera esecuzione.

« Del resto è decisivo considerare che la sfera di competenza del Commissario è pur sempre quella enunciata nell'art. 1 del decreto e cioè "la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra non ancora definiti", nonchè il recupero dei contributi concessi dalle Amministrazioni statali per costruzioni, potenziamento, miglioramento, decentramento o altro spostamento di impianti o di attrezzature in relazione di contratti di guerra, e che per l'attuazione di tali compiti al Commissario sono stati attribuiti amplissimi poteri. Tanto che proprio il secondo comma dell'art. 5 premette che egli "ha facoltà di adottare tutti i provvedimenti che ritenga necessari" e soltanto dopo tale premessa viene la enunciazione di particolari facoltà, il che ovviamente sta a significare che trattasi di enunciazione a carattere unicamente esplicativo, che non esauendo tutti i poteri di cui il Commissario è investito, non è affatto diretta a limitarli, cosa che, oltre tutto, sarebbe in contrasto con la posta premessa.

In definitiva, dunque, sussiste il temporaneo difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria che è stato denunciato con il primo mezzo del ricorso incidentale proposto dal Ministero della Difesa Marina e ciò importa, con la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, l'annullamento dell'intero giudizio, in quanto questo, a seguito dell'entrata in vigore del D. L. 25 marzo 1948, n. 674, non poteva essere promosso senza il preventivo esperimento della procedura di liquidazione innanzi al Commissario con detto decreto istituito ».

G. CALENDÀ

IMPOSTA DI REGISTRO - Proroga di società con scrittura privata - Data - Opponibilità al fisco.
(Corte di Cass., Sez. I, Sent. n. 1280/53; Pres.: Acampora; Est.: Novelli; P. M.: Pafundi - Finanze contro Società Immobiliare, via Locatelli).

È terzo in senso tecnico non qualsiasi estraneo all'atto, ma colui che è soggetto di un rapporto giuridico in conflitto con un altro rapporto giuridico al quale non ha partecipato, ma che ha in comune con il primo l'altro soggetto. Pertanto, ai fini dell'art. 2704 Codice civile, il fisco non può essere considerato terzo.

Nel caso in cui la proroga di una società convenuta con scrittura privata sotto l'impero del Codice di commercio, appare dal relativo atto anteriore alla scadenza del termine di durata della società, e l'atto di proroga viene presentato per la registrazione nel termine di legge, ma dopo la scadenza della società, vale per il fisco, agli effetti del tributo, la data apparente dell'atto.

La tesi sostenuta dalla Finanza era che terzo è colui che in relazione alla data di una scrittura privata subisce, o può subire, pregiudizio o menomazione nel suo diritto o nelle potestà che dalla legge gli sono riconosciute.

Si aggiungeva, altresì, che quando è proprio la data dell'atto che assurge ad elemento determinante per la qualificazione tributaria di questo, ai fini dell'esatta percezione dell'imposta di registro, è chiaro che la Finanza entra in rapporto con tale atto in modo diverso da quello con cui entra in rapporto con gli atti in genere da sottoporre a registrazione.

La Corte Suprema adottando la motivazione riportata nella prima massima, ha escluso la qualità di terzo nella Finanza, pur dichiarando espressamente che appare difficile fornire una nozione di terzo, in relazione al problema della data delle scritture private idonee a risolvere ogni possibile caso concreto.

Non ci nascondiamo che la questione decisa appare molto delicata, ma non ci sembra che il criterio fornito dalla Corte Suprema per riconoscere la qualità di terzo sia scevro da dubbi, specie se si vuole adottare per escludere la suddetta qualità nel fisco.

Pare, invero, che proprio alla stregua del criterio enunciato nella prima massima possa riconoscersi al fisco la qualità di terzo, ove si rifletta che anzitutto il rapporto che si costituisce tra il fisco ed il contribuente è un rapporto giuridico; che questo rapporto giuridico non solo ha relazione con quello consacrato nell'atto da registrare ma anzi assume quest'ultimo come suo presupposto; che infine, proprio con quest'ultimo può entrare in conflitto quando la misura del tributo è diversamente stabilita in relazione alla qualificazione giuridica del rapporto di cui l'atto da registrare costituisce il documento.

Per rendersi conto della gravità della questione basta riflettere a quello che avverrebbe una volta che, una persona cui, alla stregua del criterio enunciato dalla Corte Suprema non si potesse negare la qualità di terzo, impugnasse l'atto di proroga della società sostenendo che si tratti di una vera e propria costituzione ex novo e che la società precedente debba considerarsi decaduta per scadenza del termine.

È evidente, invero, che per questo terzo la data che vale è quella della registrazione, posteriore cioè alla scadenza del termine. Sarebbe così riconosciuta nei suoi confronti come avvenuta la scadenza della società precedente e si attribuirebbe all'atto di proroga il valore di costituzione *ex novo*. Per il fisco, invece, continuerebbe ad esistere una società prorogata.

L'altro argomento addotto dalla Corte a sostegno della sua decisione è quello più strettamente derivante dalla esegesi della legge di registro.

È questo argomento ripreso ed ampliato dal BERLIRI (in « Giur. It. », 1953, IV, 188), il quale si è reso conto della difficoltà di sostenere la tesi principale e cioè della mancanza nel fisco della qualità di terzo.

Dicono dunque la Corte e il Berliri che se per la Finanza (nell'esercizio della sua potestà di imposizione *ex lege* di registro) dovesse valere, agli effetti di stabilire la certezza della data, l'art. 2704 del Codice civile, ne deriverebbe che il contribuente non potrebbe mai dimostrare di aver provveduto alla registrazione entro i venti giorni e dovrebbe quindi essere sempre assoggettato alla soprattassa per registrazione tardiva.

L'errore di questo argomento è evidente ove si rifletta che l'art. 2704 Codice civile attribuisce al terzo la facoltà di considerare l'atto come avente data non anteriore al giorno della registrazione o della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di coloro che lo hanno sottoscritto ecc., ma non dà al terzo alcun diritto di pretendere che l'atto abbia una certa data anteriore ai suddetti eventi e, meno ancora, anteriore al giorno che dalle parti è indicato come quello in cui l'atto stesso è stato redatto.

E nulla c'era, nelle tesi sostenute dalla Finanza nella causa in esame, che autorizzava ad attribuire all'Amministrazione tali assurde pretese.

NOTIFICAZIONE - Ricorso al Consiglio di Stato - Notificazione all'Amministrazione presso l'Avvocatura dello Stato - Nullità insanabile. (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, decisione n. 10 del 1953 - Pres.: Petrilli; Est.: D'Avino - Carbone Camillo e Civita Arturo contro Prefetto di Napoli e Opera pia Collegi riuniti Principe di Napoli).

Il ricorso notificato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato anziché all'autorità, che ha emanato il provvedimento impugnato, è inammissibile ai sensi degli articoli 35 T. U. 26 giugno 1924, n. 1054 e 12 T. U. 30 ottobre 1933, n. 1611.

Con questa pregevole decisione il Consiglio di Stato in Adunanza plenaria ha eliminato il contrasto giurisprudenziale, che si era verificato fra le Sezioni del Consiglio di Stato ed il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, accogliendo la tesi più rigorosa, sempre sostenuta dall'Avvocatura.

L'Adunanza plenaria ha fondato la sua decisione essenzialmente sull'autonomia del procedimento avanti le giurisdizioni amministrative rispetto al procedimento ordinario, per effetto della quale deve considerarsi inapplicabile al primo la norma contenuta nell'art. 156 Codice procedura civile, e sulla esplicita sanzione di decadenza comminata dall'articolo 36 del T. U. delle leggi sul Consiglio di Stato.

L'annotata decisione ha, altresì, posto in luce la ratio legis, che, attraverso la notificazione effettuata direttamente all'Amministrazione, tende non solo a consentirle l'esercizio della difesa diretta, ai sensi dell'art. 41 del T. U. n. 1054 del 1924, quanto a rendere immediatamente « edotta l'Autorità, che ha emanato il provvedimento, dei vizi che eventualmente l'infrmano, affinché nell'esercizio del potere di autotutela e nel soddisfacimento delle esigenze del pubblico interesse da essa istituzionalmente e primariamente perseguito, possa, se del caso, procedere d'ufficio ad annullarlo, revocarlo o modificarlo ».

Per queste considerazioni non potrebbe neppure dirsi che l'atto, irritualmente notificato, abbia raggiunto il suo scopo, essendo esso pervenuto ed in forma irregolare all'Autorità dopo i termini prescritti e quando poteva a buon diritto ritenere che il suo provvedimento fosse divenuto inoppugnabile.

Con la stessa decisione l'Adunanza plenaria ha invece confermato la validità della notificazione dei motivi aggiunti presso l'Avvocatura dello Stato, quando questa sia già costituita in giudizio in rappresentanza dell'Amministrazione.

G. GUGLIELMI

OCCUPAZIONE BELLICA - Non dà luogo a ordinamento giuridico.

REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA - Carenza di legittimità costituzionale.

C.L.N.A.I.-COMANDO MILITARE ALLEATO - Poteri durante l'occupazione bellica nemica dei territori italiani.

CONFISCA - Giudicato - Opponibilità ai terzi - Retroattività - Acquisto a titolo originario.

INEFFICACIA DI ATTI DISPOSITIVI - Scienza di provenienza dei beni da debitori di profitti avvocati - Irrilevanza - Sua derogabilità - Inapplicabilità dei principi della revocatoria - Esclusione dell'obbligo dello stato di rivalere il terzo del prezzo pagato - Opponibilità allo Stato degli effetti del possesso anteriore. (Corte di Cass., Sez. Un., Sent. n. 3541/53 - Pres.: Galizia; Est.: Gualtieri; P. M.: De Martini - Cella e S.E.I.M. contro Amministrazione Finanze - Amministrazione Finanze contro Cella, S.E.I.M., Guidi Mussolini eredi).

1. L'occupazione bellica dà vita non ad un nuovo ordinamento giuridico del territorio occupato, ma ad un rapporto di carattere internazionale per il quale il nemico occupante può esercitare le attività direttamente connesse colla guerra e coll'ordine pubblico senza togliere allo Stato occupato la sovranità sul predetto territorio (articolo 53 Annèxe alla IV Convenzione Aja in data 18 ottobre 1907).

2. Il sedicente governo della cosiddetta r.s.i. era assolutamente carente di legittimità costituzionale.

3. Il C.L.N.A.I. anche prima del D. L. 28 febbraio 1945, n. 73, esercitava poteri di governo nei territori soggetti all'occupazione bellica del tedesco.

Il Comando Militare Alleato aveva un potere normativo e non soltanto limitato alla vita pubblica e all'ordine pubblico.

4. Entrambi i suddetti organismi, peraltro, non avevano alcun potere di autorizzare negozi giuridici da parte di privati, impegnando lo Stato italiano a rinunciare a far valere diritti futuri circa l'inefficacia di quei medesimi negozi.

5. Il provvedimento giudiziale che dispone la confisca dei beni, a' sensi della legislazione sulle sanzioni contro il fascismo, è opponibile ai terzi acquirenti dei beni stessi.

La retroattività del D. L. L. 26 marzo 1946, n. 134, in tema di *inefficacia de jure* delle alienazioni di beni soggetti a confisca, prevale alla ultrattività dei diritti acquisiti dall'acquirente e trova applicazione anche rispetto a rapporti sorti nei territori occupati dal tedesco e sottoposti al sedicente governo della cosiddetta r.s.i.

L'acquisto dei beni confiscati a mente del D. L. L. 26 marzo 1946, n. 134 ha luogo a titolo originario anche nei confronti del terzo acquirente.

6. L'inefficacia di atti dispositivi effettuati dopo il 25 luglio 1943 o dopo l'8 settembre 1943 da soggetti a confisca, prevista dagli articoli 2, e 3 D. L. L. 26 marzo 1946, n. 134 « salvo quanto disposto dall'art. 45 » trova limitazione, soltanto, in relazione alle prime due ipotesi di quest'ultima norma: ossia nei casi di atti compiuti in adempimento di dovere morale o a scopo di pubblico vantaggio ovvero per pagamento di debito certo e liquido (art. 45, comma 1° e 2° D. L. L. cit.). Non può trovare, invece, applicazione l'ipotesi del 3° comma, nel quale si subordina l'inefficacia alla conoscenza, effettiva o possibile, che il dante causa fosse debitore di profitti di regime avvocati.

L'inefficacia sancita dalle suddette norme è inderogabile.

All'inefficacia anzidetta non si applicano, neppure in parte, i principi della revocatoria ordinaria ond'è da ritenere, del tutto irrilevante il difetto di *consilium fraudis* in danno dello Stato.

Il terzo acquirente, nei cui confronti sia stata dichiarata l'inefficacia dell'atto dispositivo e la assoggettabilità dei beni a confisca non ha diritto ad ottenere dallo Stato il pagamento di una somma corrispondente a quella del prezzo di acquisto.

L'inefficacia di diritto vale a rendere giuridicamente inefficaci fin dall'origine i trasferimenti in contestazione di fronte allo Stato, ma non anche a far sparire situazioni di fatto, *medio tempore*, verificatesi, quale il possesso dei beni in questione.

1. *La prima massima ricalca principi giurisprudenziali già consolidati dal Supremo Collegio. La motivazione della sentenza annotata reca talune più decise definizioni che riteniamo opportuno pubblicare: « Durante il tempo della dominazione tedesca e del condominio della sedicente repubblica sociale italiana, alla quale mancava il crisma della legittimità costituzionale, l'Italia del nord era pur sempre soggetta alla sovranità ed alle leggi dello Stato legittimo, sebbene in quella parte del territorio nazionale la predetta sovranità fosse di fatto e temporaneamente resa inoperante dall'occupazione militare nemica e l'ordinamento giuridico dello Stato legittimo*

fosse ivi rimasto, a causa della impossibilità di pubblicare le nuove leggi, in istato di cristallizzazione, cessato dopo la liberazione. Mancò, dunque, una soluzione di continuo nella dipendenza dell'Italia del nord dall'ordinamento giuridico dello Stato legittimo, unico valevole per tutto il territorio nazionale ».

2. *La seconda massima è così motivata: « Nemmeno l'ordinamento di fatto della repubblica sociale italiana determinò la suddetta soluzione di continuo. Tale affermazione è giustificata in pieno dall'assoluta carenza di legittimità costituzionale di detto governo, e non vale il dire che il fatto di avere lo Stato legittimo sentito il bisogno di dichiarare inefficaci (art. 1, n. 2 del D. L. L. 5 ottobre 1944, n. 249) le leggi della repubblica di Salò, e di mantenere ferme in parte le sentenze emanate in base alle predette leggi, dimostri che l'ordinamento giuridico di detta repubblica ebbe una giuridica esistenza, giacchè i provvedimenti legislativi emanati dallo Stato legittimo nel senso di cui sopra ed in altri sensi, furono diretti ad ovviare agli inconvenienti di un ormai insopprimibile stato di fatto, negando, a seconda dei casi, o conferendo il carattere di legittimità a situazioni sorte in applicazione delle leggi della suddetta repubblica e recependo talvolta nel proprio ordinamento quel tanto che meritava di essere recepito, senza però giammai ammettere che la sovranità dello Stato legittimo fosse, sia pure per un istante, venuta meno nell'Italia del nord. È dunque gravemente inesatto il dire che nel caso di specie applicando retroattivamente il D. L. L. 26 marzo 1946, n. 134, si viene ad estendere retroattivamente l'efficacia normativa dello stesso decreto ad un territorio che nel tempo in cui sorsero i rapporti in esame non era soggetto alla sovranità ed alle leggi dello Stato italiano ».*

Non esitiamo a ritenere più corrette talune pronunce precedenti, che qualificavano il sedicente governo della cosiddetta r.s.i. « governo insurrezionale » (S. U., 25 maggio 1949, n. 133; cfr. anche Cass. II, 22 agosto 1949, n. 2385, in « Giur. It. » 1950, I, 1, 437).

3. *Le massime relative ai poteri del C.L.N.A.I. e del Comando Militare Alleato trovano precedenti nelle sentenze delle Sezioni Unite 23 febbraio 1950, n. 465, e 13 gennaio 1951, n. 81.*

4. *Questa massima trova esauriente motivazione nei rilievi circa « l'inammissibilità di una rinuncia preventiva a diritti futuri » inconfigurabile secondo i principi generali; circa l'« impossibilità che la condotta dello Stato italiano fosse vincolata per il tempo successivo alla cessazione della guerra » (più precisamente si sarebbe potuto parlare di inconcepibilità di un vincolo, sulla futura attività legislativa dello Stato); e circa l'inattendibilità di una « dispensa » nel nostro ordinamento giuridico.*

5. *La quinta massima trova fondamento in un duplice ordine di considerazioni, secondo che il provvedimento di confisca abbia natura civile o penale. È, infatti, noto che, nella soggetta materia, coesistono provvedimenti dell'una e dell'altra specie, in dipendenza di un ben noto mutamento della giuri-*

sprudenza delle Sezioni Unite (già illustrato in questa Rassegna: FOLIGNO: Cenni giuridici intorno alla confisca dei beni, 1950, pp. 97, 101, e in Relazione, 1942-1950, III, n. 323).

Nel caso, più frequente, in cui il provvedimento abbia natura penale, dovrebbe valere il principio secondo il quale la sentenza penale fa stato erga omnes, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 28 Codice procedura penale.

Nella fattispecie decisa dalla sentenza annotata, le Sezioni Unite rilevarono peraltro: « Non è possibile parlare di giudicato penale nella presente vertenza, nella quale è stato già deciso dalla Corte di Cassazione, in conformità alla giurisprudenza del tempo, che la confisca di cui trattasi è una sanzione civile ».

Ma, al riguardo si osserva: è vero che, nel caso, la confisca era stata disposta per ordinanza, avente carattere sostanziale di sanzione civile specifica: ma era pure sempre un provvedimento formale del giudice penale, relativo ad un rapporto attribuito alla sua competenza, in vista dell'accertamento incidentale di uno o più reati, e però, si dovrebbe ritenere, egualmente, applicabile l'art. 28 Codice procedura penale. Non è aberrante questa concezione (che è, tuttavia, del legislatore) perchè, alla base della pronuncia sta un accertamento incidentale di natura penale, per ciò affidato al giudice penale e per ciò di carattere oggettivo, valevole erga omnes. (In altri casi, l'ordinamento giuridico prevede l'accertamento incidentale di un reato non opponibile a terzi: in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da reato estinto; ma tale rapporto è attribuito alla cognizione del giudice civile).

Le Sezioni Unite rilevarono poi: « La tesi accampata dal Cella e dalla Seim, col mezzo in esame, va considerata come esattamente confutata e respinta dalla Corte di merito in base alla considerazione che, coi due decreti su menzionati, la legge volle introdurre un'eccezione alla inopponibilità del giudicato civile ai terzi.

« Ricorrendo, come necessariamente deve farsi nel caso in esame, al criterio della interpretazione storica, oltre che letterale, e tenendo il dovuto conto del clima storico in cui il D. L. L. 26 marzo 1946, n. 134 e il D. L. C. p. S. 19 novembre 1946, n. 392, furono emanati, si deve ammettere che il legislatore, in considerazione del carattere sanzionatorio, personale e pubblicistico della confisca, erroneamente dedotto, come si è visto, a sostegno dell'applicabilità dell'art. 2909 Codice civile, intese introdurre una eccezione al predetto articolo col sottrarre il giudizio emesso dal Tribunale sulla confisca e confermato dalla Corte di Cassazione attraverso un procedimento contenzioso, ma sommario e camerale, a qualsiasi possibilità di contestazioni o di opposizione da parte dei terzi eventualmente interessati.

« Che la decisione emessa in detto procedimento debba valere anche in confronto dei terzi acquirenti dei beni della persona soggetta a confisca, si desume in modo incontestabile dall'art. 4 del citato decreto n. 392 del 1946, nel quale si dispone che l'Intendenza di Finanza, dopo di avere chiesta ed ottenuta la trascrizione dell'ordinanza di confisca presso la conservatoria dei registri immobiliari, determina con suo decreto i singoli beni mobili ed immobili sotto-

posti a confisca ed in base alla suddetta ordinanza ed al suo decreto intima agli aventi causa del soggetto a confisca, o ai terzi possessori o detentori, la consegna o il rilascio di detti beni entro il termine di 40 giorni e procede ad esecuzione amministrativa nel caso di inutile decorso di detto termine.

« È ben vero che chiunque ha interesse di opporsi all'esecuzione della confisca può proporre la relativa azione davanti all'Autorità giudiziaria competente per valore e per territorio (art. 5 del decreto n. 392 del 1946) ma con tale opposizione si possono, secondo la più attendibile interpretazione della citata disposizione, far valere tutte le eccezioni attinenti ai presupposti dell'inefficacia e dell'esattezza del decreto intendentizio, ma non si può impugnare quanto è stato ritenuto e deciso con l'ordinanza di confisca, in ordine alla sussistenza del delitto o dei delitti fascisti e alla applicabilità della sanzione della confisca, anche perchè non si può ammettere che il giudice civile competente per materia e per valore a mente dell'art. 5 del decreto sopra citato, riesamini una materia che il legislatore ritenne di devolvere in modo esclusivo a giudici penali, la competenza di alcuni dei quali (sezione della Corte di Cassazione indicata nell'art. 6 del decreto n. 159 del 1944) ha carattere funzionale ».

6. In relazione al principio della retroattività delle norme in esame, le Sezioni Unite motivarono come segue: « La suddetta volontà di legge si desume dal non avere il legislatore fatto alcuna distinzione fra atti posti in essere durante l'occupazione tedesca ed il dominio della sedicente repubblica sociale italiana ed atti posti in essere dopo la liberazione dell'alta Italia, e dall'aver lo stesso legislatore voluto colpire con gli articoli 2 e 3 del suddetto decreto, anche il cosiddetto collaborazionismo, il quale si era manifestato soprattutto durante l'occupazione tedesca dell'Italia del nord, e quindi prima dell'andata in vigore del D. L. L. 26 aprile 1946, n. 134.

« La retroattività può colpire anche i diritti quesiti quando ciò sia previsto dalla legge (Cass. civ., 17 agosto 1951, n. 2531 e 23 marzo 1949, n. 666). L'inefficacia degli acquisti di beni soggetti alla confisca di cui trattasi fu prevista dal decreto di cui sopra (se tale previsione mancasse l'art. 2, n. 2 e l'art. 3 del decreto citato sarebbero come non scritti) anche per il caso che detti acquisti fossero avvenuti prima che lo stesso decreto venisse emanato ».

7. Sul punto relativo al carattere originario dell'acquisto da confisca, la Corte Suprema si è richiamata al « comune insegnamento della dottrina, la quale a ragione esclude la possibilità di applicare agli acquisti della specie in esame, i principi della successione a titolo particolare o universale o della espropriazione per causa di pubblica utilità, e ravvisa negli stessi acquisti una soluzione di continuo nella catena dei trasferimenti del bene confiscato ».

8. La sesta massima segna il punto di arrivo di una dibattuta questione in tema di interpretazione delle norme di rinvio. Infatti, allorché una disposizione rinvii ad un'altra per modificare la sfera di applicazione di un dato precetto, si sottintende sempre la condizione che se le fattispecie legislative

contenute nella norma richiamata siano molteplici il rinvio debba ritenersi limitato a quelle non incompatibili con la norma rinviante.

In termini, il caso del rinvio all'art. 45 D. L. L. 26 marzo 1946, n. 134, contenuto negli articoli 2 e 3 del D. L. L. citato.

Il tentativo di trasferire tutte le tre ipotesi contemplate nell'art. 45 alla confisca appariva, invero, quale procedimento a carattere interpolativo (come aveva notato acutamente il Tribunale di Bologna, in altra controversia analoga decisa con sentenza 22 marzo 1949, in *Rassegna*, 1949, 157). Ma, non meno arbitraria doveva ritenersi l'applicazione ad litteram dell'art. 45 comma 3°.

Opportunamente, le Sezioni Unite ritennero: « È razionalmente incomprensibile, che il legislatore abbia voluto porre come presupposto legale dell'inefficacia in esame la conoscenza di cui sopra, perchè non è dato comprendere quale nesso logico esista tra il fatto di sapere che il proprio dante causa aveva già subito l'avocazione di profitti del regime ed era debitore dei medesimi e la inefficacia rispetto allo Stato dell'acquisto di beni soggetti per legge a confisca per ragioni indipendenti dalla suddetta avocazione.

« È chiaro quindi che la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 45, essendo strettamente inerente all'avocazione dei profitti del regime e logicamente estranea al fondamento razionale e al meccanismo giuridico della confisca in questione, non vale e non è applicabile quando si tratti di detta confisca ».

9. La massima relativa all'inderogabilità della efficacia degli atti dispositivi è stata così motivata: « L'inderogabilità delle suddette norme ed in particolare dell'inefficacia di cui all'art. 2 del D. L. L. 26 marzo 1946, n. 134, è chiaramente desumibile dalla lettera dello stesso articolo, nel quale si dice, usando una formula imperativa, che gli atti in esso indicati (n. 1 e 2 del comma 1°) "sono privi di effetto verso lo Stato" e dalla lettera dell'art. 45, comma 4°, nel quale con formula non meno imperativa si dice che l'azione per la dichiarazione d'inefficacia è proposta dall'intendente di finanza.

« La suddetta inderogabilità è confermata anche dalla considerazione che la dichiarazione d'inefficacia è preordinata al fine di dare piena attuazione alla confisca, e questa è talmente inderogabile, che normalmente va dichiarata d'ufficio dal giudice penale, come si desume dal 3° comma dell'art. 1 del citato decreto, nel quale si legge che la confisca è ordinata dall'Autorità giudiziaria che pronuncia la condanna ».

10. Per l'inesistibilità dell'inefficacia dei principi dell'azione revocatoria le Sezioni Unite hanno ritenuto: « Il fondamento razionale, il fine pratico-giuridico i presupposti di fatto, ed il regolamento legislativo dell'azione revocatoria ordinaria appaiono icu oculi del tutto estranei alla speciale azione promossa dall'Amministrazione delle Finanze, specialmente se si consideri che tale azione tende ad ottenere soltanto l'accertamento preventivo dell'inefficacia di diritto prevista dall'art. 2 del D. L. L. 26 marzo 1946, n. 134, attraverso un giudizio nel quale il

terzo acquirente o il possessore dei beni confiscati possa far valere, contro la predetta inefficacia, tutte quelle ragioni ed eccezioni che avrebbe potuto far valere in sede di opposizione da lui promossa se la predetta Amministrazione, scegliendo la via della autotutela, si fosse valsa del procedimento esecutivo previsto nell'art. 4 del decreto n. 392 del 1946 ».

11. L'esclusione dell'obbligo, per lo Stato che ha attuato la confisca, di pagare al terzo acquirente il prezzo versato per l'acquisto, trova fondamento non soltanto nel principio dell'acquisto a titolo originario, ma, altresì, nella testuale disposizione dell'articolo 4 D. L. 19 novembre 1946, n. 392. La Suprema Corte ha così motivato: « Ed è logico che tanto sia stato dalla legge voluto, giacchè la confisca in esame, istituto di diritto pubblico indiscutibilmente sanzionatorio, sarebbe per così dire, un'arma spuntata se lo Stato, di fronte ai trasferimenti a scopo elusivo, facili ad attuarsi in previsione della confisca, fosse obbligato a rimborsare al terzo acquirente il prezzo da lui erogato per l'acquisto della cosa soggetta a confisca. È appunto per tale considerazione che le confische del genere di quella in esame della quale si hanno esempi in leggi non più in vigore contro i denigratori della Patria all'estero ed in leggi doganali ancora in vigore, furono sempre disciplinate in modo da incidere, se del caso, sui diritti dei terzi, senza far sorgere a favore dei medesimi alcun diritto all'indennizzo.

« Esattamente, quindi, la Corte di merito ha ritenuto che per ottenere la restituzione del prezzo il Cella e la Seim devono far valere, se del caso, le loro ragioni contro gli eredi di Mussolini, del quale lo Stato ha incamerato, mediante la confisca, non il patrimonio, di cui fanno parte elementi passivi e diritti non soggetti a confisca, ma i beni specificati nell'ordinanza di confisca o da specificarsi con successivo decreto dell'intendente di finanza, fra i quali rientrano senza dubbio, quelli in contestazione.

« Non a proposito viene invocato, per sostenere il contrario di quanto sopra, l'obbligo delle parti di addivenire, per evitare indebiti arricchimenti o per attuare la reductio ad pristinum, alla reciproca restituzione di quanto ricevuto in esecuzione del contratto commutativo divenuto nullo o dichiarato risolto, giacchè, prima di tutto, nei casi della specie in esame, i trasferimenti dei beni confiscati inter partes non si risolvono ipso jure e non divengono nulli in conseguenza dell'attuata confisca, la quale, come si è visto, importa soltanto un'inefficacia de jure in confronto dello Stato, ed in secondo luogo l'obbligo di restituzione sopra accennato è operativo soltanto fra le parti e non pure in confronto dello Stato.

« Si dice, infine, ripetendo con diverse parole concetti già espressi, che la sanzione della confisca non riguardava nè il Cella nè la Seim e perciò l'incameramento dei beni di Mussolini doveva avvenire deductio aere alieno, ma è agevole rispondere:

a) che la confisca in esame così come è dalla legge regolata non colpisce il patrimonio della persona soggetta a confisca o l'insieme indiscriminato di tutti gli elementi atti dello stesso patrimonio, ma deve colpire cespiti da determinarsi prima o poi e con tutta esattezza con apposito provvedimento;

b) e che dalle precisazioni eseguite fino ad oggi nel caso di specie non risulta che lo Stato abbia incamerato il prezzo riscosso da Mussolini in corrispettivo dei beni venduti al Cella ed alla Seim, prezzo che, stando alla notorietà delle vicissitudini della suddetta persona, servì presumibilmente a ben altro che ad arricchire lo Stato in danno del Cella e della Seim ».

12. Sulla delicata questione relativa alle conseguenze giuridiche del possesso dei beni confiscati la difesa dell'Avvocatura aveva così argomentato:

La confisca di carattere sanzionatorio si ricollega, più che ai casi di confisca repressiva, alla confisca di diritto amministrativo o, meglio, al tipo dell'acquisto a titolo originario, per effetto dello *ius eminens* dello Stato.

In quanto sanzione, essa persegue — direttamente, in modo immediato — una pretesa satisfattoria su determinati beni: anzitutto per attribuzione allo Stato di quei beni in relazione alla *qualitas* che l'affetta indelebilmente, della loro appartenenza, in un dato periodo, a certi soggetti e alla conseguente destinazione oggettiva dei beni stessi all'appagamento di un pubblico interesse dello Stato; poi, per attribuzione, allo Stato stesso, di un diritto patrimoniale, eliminandosi, nel contempo, il mezzo con cui l'attività sanzionata potrebbe ripetersi.

La confisca di carattere sanzionatorio appunto perchè ordinata « in modo immediato alla soddisfazione di un pubblico interesse » opera, come potere immediato e diretto sui beni.

Ora, non si è mai dubitato che l'immediata destinazione di una cosa al soddisfacimento di pubblico interesse determini un acquisto a titolo originario un rapporto fra lo Stato e la cosa stessa, con elisione di ogni altra situazione giuridica intessuta intorno alla medesima. Questa è la ragione dell'inefficacia sancita dall'art. 2 D. L. L. 26 marzo 1946, n. 134.

Orbene, mentre la sentenza della Corte milanese ha, correttamente, respinto — sul presupposto del carattere originario della confisca — l'istanza dei S.E.I.M.-Cella per la ripetizione, nei confronti della Pubblica Amministrazione, del prezzo pagato, essa ha, poi, ritenuto configurabile e compatibile con la ritenuta originarietà della confisca e la conseguenziale inefficacia dei negozi dispositivi, una situazione di « possesso » da parte degli acquirenti rispetto all'oggetto di quei medesimi negozi.

Invece, come l'acquirente (benchè dominus — in virtù di un titolo valido di trasferimento — verso tutti) non può considerarsi proprietario nei confronti dello Stato; così, egli (« possessore », di buona o mala fede, erga omnes) non può far valere il possesso della cosa nei confronti dello Stato. Anche la relazione con la cosa, oltre che il titolo, si rende inoppugnabile alla Pubblica Amministrazione (sull'inoppugnabilità, come forma di inefficacia a tutela del terzo, V. BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, Torino, 1950, p. 461).

Infatti, l'inefficacia ex tunc, comminata per gli atti dispositivi, è un riflesso dell'acquisto a titolo originario dei beni confiscati, come destinazione loro a soddisfacimento d'un pubblico generale interesse, che non può limitare i suoi effetti alla « proprietà »,

ma deve, necessariamente, estendersi anche al « possesso », come a qualunque altra situazione di diritto o di fatto (giuridicamente rilevante). E ciò per la fondamentale ragione che i beni destinati al soddisfacimento di pubblico interesse acquistano carattere di intangibilità (quasi publicatio); in altri termini non sono consentite (e se compiute, sono inefficaci) modificazioni che potrebbero manifestarsi irrilevanti, se non dannose, per il raggiungimento del fine pubblico. Non difettano esempi di tale fenomeno, nel nostro ordinamento: l'istituto generale del *commisum*, quale modo istantaneo di acquisto della proprietà e non trasferimento coattivo; l'istituto particolare della *dicatio ad patriam*, nelle sue molteplici manifestazioni (facoltà dello Stato di proibire la rimozione dell'oggetto e di ordinarne il ritorno alla primitiva sede, Cons. Stato, IV, 3 febbraio 1933 in « Foro Amm. », 1933, I, 1, 95; ovvero considerare caduta la cosa, rimossa, nell'esclusiva proprietà della collettività, e per essa dello Stato, che ne è la concreta personificazione, Cass., II, 20 luglio 1929, in « Giur. It. », 1929, I, 1, 1139).

Anche il bottino militare (nel linguaggio corrente; preda bellica) dà luogo ad un acquisto, a titolo originario e tronca tutti i rapporti di diritto privato comunque intessuti intorno alla cosa, fosse essa, già appartenuta allo Stato italiano, predata dal nemico e da questo poi alienata (cfr. Cass. Civ. I, Sent. za n. 774/50 in « Rassegna Avvocatura Stato », 1950, 108); fosse essa, invece, di originaria appartenenza di privati cui il nemico l'avesse requisita, con o senza diritto, con o senza corrispettivo del prezzo (cfr. in arg. CAPOTORTI: Incidenza di azioni belliche avversarie su rapporti giuridici interni, in « Foro Pen. », 1947, 249).

Non diverso il fenomeno della esclusione del diritto a qualsiasi indennizzo o rimborso nel procedimento di espropriazione per pubblica utilità per riparazioni, e miglioramenti effettuati dopo la pubblicazione dell'avviso di deposito del piano di esecuzione (art. 13 legge 25 giugno 1865, n. 2359; art. 39 legge 17 agosto 1942, n. 1150) ovvero sia a far tempo dalla esistenza di una destinazione della cosa a pubblico interesse (cfr. CARUGNO: L'espropriazione per pubblica utilità, Milano, 1946, 154).

D'altra parte, il possesso è una situazione sostanziale, è soltanto, « relativo » alla proprietà o ad altro diritto (reale, per l'art. 1140 C. c.). (Solo agli effetti della tutela possessoria, ha carattere « assoluto » e salvo che nei confronti della Pubblica Amministrazione).

Perciò il possesso è configurabile soltanto nei confronti del venditore, non anche nei confronti dello Stato che, nel confiscare, non ne diviene successore.

Ciò premesso, non poteva configurarsi attività del « possessore » (di buona o mala fede, a questi effetti, non importa) rivolta ad apportare riparazioni, addizioni e migliorie; nè insorgenza, nei confronti della Pubblica Amministrazione di diritto subiettivo avente ad oggetto quelle « spese ». E trattavasi di eccezione rilevabile ex officio.

L'ordinamento giuridico non lascia, tuttavia, sussistere situazioni abnormi e non esclude di ritenere quelle « spese » come utile versione.

La sentenza delle Sezioni Unite ha, invece, ripudiato tali principi, con sommaria motivazione (sulla

quale non possiamo non formulare delle riserve) nella quale si legge: «La confisca può essere opposta al terzo acquirente come presupposto della inefficacia del trasferimento, ma non può essergli opposta come fatto giuridico produttivo degli effetti radicali prospettati dall'Amministrazione delle Finanze, giacché la legge non ha inteso trattare allo stesso modo il suddetto acquirente e la persona soggetta a confisca».

Il che, in altra parte della sentenza è, invece, negato, laddove estende al terzo gli effetti dell'acquisto — da parte dello Stato — a titolo originario, e laddove riguarda il processo per la declaratoria di inefficacia come una fase del procedimento di confisca.

DARIO FOLIGNO

TRATTATO DI PACE - Danni di guerra a cittadini delle Nazioni Unite - Concetto di persona trattata come nemica. (Commissione di Conciliazione italo-americana, Decis. n. 22 del 19 febbraio 1954 - Stati Uniti d'America contro Governo della Repubblica Italiana).

Le «persone trattate come nemiche», ai sensi e per gli effetti dell'art. 78 del Trattato di pace, sono soltanto coloro contro le quali le Autorità italiane, in tempo di guerra, abbiano adottato provvedimenti concreti ed effettivi diretti a porle sullo stesso piano dei cittadini nemici e non quelle contro le quali vi sarebbe stata la possibilità astratta di adottare tali provvedimenti.

Pertanto, un'apolide di razza ebraica che ha abbandonato l'Italia dopo l'entrata in vigore della legislazione razziale, ma prima dello scoppio della guerra, non può pretendere lo speciale risarcimento previsto dall'art. 78 del Trattato di pace per la perdita dei suoi beni avvenuta in Italia per fatto di guerra.

L'importanza della decisione in esame è facilmente comprensibile, ove si rifletta alla gravità delle conseguenze che sarebbero derivate dall'interpretazione del termine «trattate come nemiche» nel senso estensivo sostenuto dal rappresentante del Governo degli Stati Uniti.

Per chiarire la portata del successo ottenuto dalla nostra tesi, sarà opportuno esaminare a fondo la questione valendoci degli argomenti sottoposti al giudizio della Commissione.

«Riteniamo preliminarmente ad ogni disputa in termini giuridici lo stabilire l'esatto significato dal punto di vista filologico, del termine *treated* as, *traités* comme, che figura nei testi inglese e francese del Trattato, e ciò anche in relazione al rimanente contesto della norma del paragrafo 9, lettera a) dell'art. 78 del Trattato di pace.

Trattare in italiano, *traiter* in francese, *to treat* in inglese, sono tre verbi che hanno una comune etimologia nel *tractare* latino. Il quale verbo perduto assai presto ogni contatto con l'originario *trahere* di cui è forma frequentativa (unici riferimenti letterari in questo senso a noi noti in Ennio, cit. da MUCREZIO, *Saturn.* 6, ed in LACROBIO, *III*, 902), assume con valore autonomo l'identica somma di significati che attualmente hanno i corrispondenti

italiano e francese, e — abbiamo fondati motivi per credere — quello inglese.

Esso, infatti, significa, nelle accezioni più comuni:

I) Toccare, palpare (CICERONE: *Tusculane*, 5, 38: «*Ea, quae gustamus, olfacimus, tractamus, in ea ipsa, ubi sentimus, parte versantur*»; PLAUTO: *Miles*, II, 6, 30: «*tractavisti hospitam ante aedes meas*»; VIRGILIO: *Eneide*, III, 501: «*aret Pellis et ad tactum tractantis dura resistit*», etc.). Ed è in questo senso che il medico italiano o francese ci rassicura sull'inesistenza del pericolo di una peritonite, dicendoci che «l'addome è trattabile» o che «l'abdomen est traitable». In inglese si domanda all'ortopedico: «*How would you treat a sprained ankle?*». (Concise Oxford). Ed il chirurgo britannico, per ridurre un arto rotto «*treats the fraction*».

II) Esercitare un'azione a contatto, generalmente chimica ma — se pur meno frequentemente — anche fisica, lavorare (LUCREZIO: *De rer. nat.*, V, 951: «*Nec dum res igni scibant. tractare...*»; id., V, 1288: «*Aere solum terrae tractabant...*», ecc.). Dove non è chi non veda l'origine dell'espressione del chimico: «*La cellulosa trattata con acido nitrico, ecc.*», o dall'agronomo: «*Questo terreno va trattato con i superfosfati...*», ecc. Lo stesso in francese: «*Cet ouvrier traite bien son ouvrage*», ovvero: «*Le cuivre traité avec l'acide...*». E lo stesso ancora, e principalmente in inglese: «*must next be treated with sulphuric acide*», facendo fede anche qui il Concise Oxford Dictionary.

III) Gestire, amministrare, curare (CICERONE: *c. Verr.*, 10: «*Eras tu quaestor; pecuniam publicam tu tractabas*» (ove si manifesta pregnante il senso di maneggiare.); da qui occuparsi (SVETON: *Aug.*, 33: «*De negotiis ad Senatum referendis tractare*»); da qui, infine, negoziare. Onde, in italiano, trattare gli affari, ecc., onde trattare una convenzione od un accordo, onde, infine, trattare una causa. Ed in francese «*traiter les affaires*», «*traiter avec l'ennemi*», «*cet auteur traite de Dieu*», ecc. Ed in inglese (citiamo sempre dal Concise Oxford): *present, express... in littérature or art. - treat-ing: negotiated terms, handle, discuss, ecc.*

Onde in italiano: *Trattato* (internazionale) e *Trattato* (scientifico). In francese: «*Traité (de paix)*» e «*Traité (de droit public)*». Ed in inglese la sostantivazione del participio passato «*treated*» in «*treaty*» ed in «*treatise*».

IV) Ed infine, trascurando alcuni significati secondari e per tornare a quel che ora «trattiamo»: agire verso qualcuno in una certa maniera (il vecchio FORCELLINI: *Totius latinitatis Lexicon*, Padova, 1831, s.v. «*tractare*», qui spiega «*agere cum aliquo*», e non può essere più chiaro).

Esempi in Cicerone (*Fam.*, I, 3): «*Omnibus rebus tum ita tractes, ut intelligat meam commendationem non volgarem fuisse*» (ivi, XIII, 27); «*Nec liberalius nec honorificentius potuisse tractare nec se praesentem, nec rem familiarem absentis patroni*», in SALUSTIO (*Catil.*, 40): «*Placidius tractare plebem*», ed infine in LIVIO (*III*, 14): «*Paulatim permulcendo tractandoque mansuefecerant plebem*», dove

è evidente la derivazione in via di metafora di questo ultimo significato (che è accarezzare) dal primo toccare, dal secondo agire a contatto e dal terzo maneggiare.

Pertanto, non considerare, non stimare o ritenere, con un giudizio astratto o con una previsione puramente teoretica, ma esplicitare certe determinate e specifiche azioni concrete (atti e fatti) verso una determinata persona. Ci sembra utile richiamare a questo proposito, le CLVI e CLVIII Lettere persiane di Montesquieu, dove è appunto questione di traiter e traitement (e che specie di trattamento!), e chiederci come questo « trattamento » s'accordi con il « Donner a quelqu'un tel ou tel titre » o « Par extension, donner telle ou telle qualification bonne ou mauvaise à une personne ou à une chose », di cui al buon vecchio Littré. Ovvero porre a noi stessi la questione circa il titolo o la qualificazione che il povero Sindor dava alla cagnetta Zinzoline (« qui n'était point faite à ces traitements ») nell'allungarle il memorando calcio di cui al capitolo XXVI dei Bijoux di DIDEROT.

La verità è che i dizionari, in genere, possono offrire sì dati ed elementi utili per risolvere una questione, ma non offrono la soluzione bell'e fatta. Ora, fuor da ogni estremismo teoretico, e mantenendoci in una posizione di giusto equilibrio, è certo che nell'« Agir bien ou mal avec quelqu'un » (che è poi, il primo dei significati che per « traiter » dà il popolare Larousse e che corrisponde al primo e fondamentale significato del Concise Oxford: « Act towards, Behave to ») v'ha talvolta un substrato di giudizio, di considerazione, di apprezzamento (normalmente agisco bene verso qualcuno perchè lo considero favorevolmente, e viceversa).

Ed è appunto da questo substrato che si ricava il senso di « to consider or regard » di « donner un titre », ecc. Ma tale elemento di giudizio si fa derivare, in ogni caso, da azioni concrete e specifiche, da atteggiamenti effettivi, ecc., ex rebus ipsis et factis. Se, per esempio, la Curia Romana tratta qualche cosa come un immediato suggerimento dell'Inferno è certo che essa « giudica o considera », ma è certo del pari che essa si comporta (Behaves to) ed agisce verso (Acts towards) questo qualche cosa in un senso determinato esorcistico e condannatorio. E ciò per De Quincey, citato a p. 30 del Riassunto. Del pari se il Clero fu trattato come ostacolo alla diffusione della conoscenza, è sicuro che tale frase indica non solo una considerazione astratta, ma una opera effettiva diretta a rimuovere (o a rafforzare, secondo il lato della barricata) questo ostacolo. E ciò per lo Shorter Oxford, ivi.

Ma v'ha di più. E cioè che il comportamento o l'azione, onde si identifica il trattare, può non solo non coincidere con il « to consider or regard », ma addirittura essere in netta antitesi con questo.

L'esempio tratto da RACINE (Athalie, II, 5) di cui a p. 31 del Riassunto, denota un'esatta corrispondenza tra comportamento e stima (« gli atti di affettuosa confidenza e di rispettosa devozione che mi rivolge il Siriano indicano come egli mi consideri insieme sorella e regina »). Ma quando si narra degli stravaganti e pittoreschi rapporti tra Federico II di Prussia ed il Signor de Voltaire le cose cambiano, e come! Si apprende dallo stesso Voltaire

(citiamo da La vie privés du Roi de Prusse ou Mémoires pour servir à la vie de M.r de Voltaire écrits par lui même, ed. dalla Librairie des Bibliophiles, Parigi, 1886) che il Sovrano considerava e riguardava lo scrittore come una specie di valletto alle belle lettere, intrigante e diffamatore, nonchè di alquanto discutibile correttezza. E Voltaire contracambiava qualificando il Re come uno squilibrato falso filosofo, malato di letteratura, fisicamente e moralmente tarato, sordidamente avaro, sessualmente anormale, eccetera.

Dopo di che, in quel clima psicologico tutto femminile che caratterizzò i rapporti fra i due personaggi, Federico dava a Voltaire dell'uomo divino, e Voltaire dava a Federico del Salomone. E qui si vede in piena luce come traiter stia a designare il compimento di attività materiali, che normalmente dovrebbe coincidere con una certa stima e considerazione, ma che ben può divergerne.

Fondamentale è l'atto o il fatto, derivazione eventuale il giudizio psicologico.

Fin qui l'aspetto filologico della questione.

Ma occorre aggiungere che quando si ponga il problema della de verborum significazione in un qualsiasi testo giuridico è buona norma prendere il termine nella sua accezione più comune e più sicura, respingendo — di regola — i significati particolari e derivativi. Ora, il significato più comune di traiter e di to treat è proprio quello di « agire con opere e fatti concreti e specifici verso una determinata persona in una determinata maniera ».

In sostanza resta immanente, pur nei più moderni significati del termine, quel tanto di attività materiale che contrassegna il radicale latino del verbo in questione. E non vediamo perchè da questo elemento dovrebbe prescindersi nel comune linguaggio giuridico.

Ciò per quanto riguarda i testi inglese e francese del Trattato di pace. E potremmo dispensarci da ogni ulteriore indagine, data la perfetta coincidenza di risultati di questa ricerca e — quanto meno — la non incompatibilità del significato come sopra conseguito con la portata del testo russo.

Ma v'ha di più. E cioè che — considerando nell'insieme la somma di significati dati per rassmatrivat da Makarow e da O' Brien — può agevolmente rilevarsi come, pur esistendo nel termine una forte componente di « giudizio » o di « considerazione », questo giudizio o considerazione non sono di indole generale ed astratta, non si pongono cioè come « previsione a priori », ma — al contrario — derivano da un apprezzamento concreto ed effettivo di una fattispecie specifica ed individuata.

In particolare nel Trattato del Diritto amministrativo sovietico di STUDENIKIN ed altri, ed. 1950, p. 15, il verbo è usato per la « trattazione » di questioni e di problemi di carattere legale.

Ond'è che nel caso di « rassmatrivat » relativo ad un soggetto sotto l'imperio di certe leggi, non appare sufficiente il mero dictum normativo, ma occorre quanto meno la considerazione effettiva ed individuale del soggetto (cfr. regarder avec attention, analyser... examiner; to inspect..., to examine, eccetera).

Non osiamo occuparci di filologia slava ma per una considerazione legislativa astratta, a quanto

dato di sapere, sembra assai più appropriato il termine *priedussmatrivat*, e per una stima od un giudizio generico il verbo *scitat*.

Del resto non esiste nella lingua russa altro termine che possa sostituire *rassmatrivat* nell'accezione di « trattare concretamente qualcuno come », non essendo possibile nel testo di una Convenzione internazionale o d'una legge far uso del verbo *otnositsa* data la sua forma riflessiva che non consente l'uso di un complemento oggetto, e — meno che mai — la costruzione in forma passiva, indispensabile in un giro di frase e di pensiero come quello che ne occupa.

Per terminare con questa interessante ricerca, è il caso ora di considerare quel che rimane della frase in istudio: « *under the laws in force in Italy* », « *aux termes de la législation en vigueur en Italie* ». « *Under the laws* » è espressione assai più bella ed ade-

rente al concetto giuridico espresso nel paragrafo 9 dell'art. 78 che non « *by virtue of the laws* ».

Ci sembra che essa valga a delineare proprio lo svolgimento di una certa attività sotto un certo ordinamento giuridico assai più precisamente che non « *by virtue* ».

Le leggi comandano, ed è sotto questo comando che è stato usato un certo trattamento.

Così come « sotto », in una disquisizione storica, vale come rafforzativo del concetto di « al tempo di » denotando non solo un puro e semplice riferimento cronologico, ma una vera e propria localizzazione dell'evento in un certo ambiente politico e culturale.

Analogo discorso va fatto per il testo francese con l'avvertenza che *aux termes* è espressione letterariamente meno soddisfacente che non sia « *under the laws* ». Anche qui, tuttavia, perchè l'argomento abbia pregio, il testo avrebbe dovuto dire « *par les lois* ».

F. AGRO

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI MERITO

COSTITUZIONE - Giudizio sulla costituzionalità della legge - Competenza degli organi giurisdizionali.
(Tribunale di Genova, Sent. 1° marzo 1954 - Pres. ed Est.: Secco - Musio Sale contro Stato Italiano).

Gli organi giurisdizionali (ordinari o speciali) sono incompetenti a decidere sulla domanda colla quale taluno impugni direttamente ed immediatamente la costituzionalità di una legge, anche se l'attore chieda che l'organo adito si limiti a trasmettere gli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di costituzionalità.

In questo giudizio l'attore pretendendo di essere presidente e legale rappresentante di un c.d. movimento di diritti del cittadino, aveva citato lo Stato Italiano in persona del Presidente della Repubblica, nonchè il Presidente del Consiglio dei Ministri, per ottenere la declaratoria di illegittimità costituzionale della legge 31 marzo 1953, n. 148, contenente modificazioni al T. U. sulla legge elettorale politica.

L'attore chiedeva, in via preliminare, che il Tribunale adito provvedesse ai sensi dell'art. 23 della legge 31 marzo 1953, n. 87, perchè fosse dichiarata dalla Corte costituzionale l'illegittimità costituzionale della legge impugnata.

Il Tribunale, invece che arrestarsi all'esame dei motivi che avrebbero precluso l'esame della domanda attrice, e cioè al difetto di legittimazione attiva e al difetto di legittimazione passiva, ha — e secondo noi saggiamente — preferito affrontare la sostanza della controversia per evitare che rimanesse anche il minimo dubbio sull'assoluta infondatezza dell'azione proposta.

Riteniamo sufficiente riportare testualmente la motivazione della sentenza che, per quanto ci risulta, è la prima che finora si è occupata diffusamente della questione.

« Oggetto della domanda attrice è la trasmissione degli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, affinché questa dichiari l'illegittimità costituzionale della legge 31 marzo 1953, n. 148, per violazione dell'art. 48, 2° e 3° comma e dell'art. 3, 1° comma ed art. 72 ultimo capoverso della Costituzione, e la sospensione del giudizio di merito nel quale poi dovrebbe essere statuito il diritto degli attori a poter esprimere il proprio convincimento elettorale mediante voto personale e uguale, libero e segreto, intesa tale costituzionale espressione nel senso che il voto non

può essere assoggettato a limitazioni e valutazioni differenziate a seconda delle opinioni politiche e della elezione personale al voto medesimo validamente manifestata da essi cittadini colla condanna dello Stato al risarcimento dei danni nella misura di lire una.

« L'errore, in cui cade la difesa attrice, è grave e manifesto.

« Infatti parte attrice, instaurando un giudizio di legittimità costituzionale della vigente legge elettorale politica avanti questo Tribunale, sia pure, perchè vengano trasmessi gli atti alla Corte costituzionale, previa sospensione del giudizio, ed allo scopo non già di far accertare la violazione di un diritto soggettivo, ma l'esistenza di una legge contraria alla Costituzione, disconosce il fondamento elementare e indiscutibile dell'azione privata, la quale ha per presupposto l'esistenza di una fattispecie legale, che corrisponda con quella di fatto, invocata dall'attore e cioè un diritto soggettivo.

« Nella specie gli attori non si dolgono che sia stato leso in concreto il loro diritto secondo la legge all'elettorato attivo, ma invocano un giudicato del Tribunale, che dia atto, dopo che la legge 31 marzo 1953 fosse dichiarata illegittima costituzionalmente dalla Corte costituzionale, che essi hanno diritto a votare secondo i presupposti dell'art. 48 della Costituzione.

« In sostanza gli stessi attori riconoscono che nessun diritto soggettivo a loro proprio è stato violato, ma si dolgono unicamente che sia stata approvata e promulgata una legge che asseriscono contraria alla Costituzione, la cui illegittimità costituzionale dovrebbe essere dichiarata dalla Corte costituzionale in via preliminare. Nè si comprende poi in che cosa dovrebbe consistere questo giudizio di merito successivo alla dichiarazione di illegittimità della legge impugnata, ripristinando evidentemente la dichiarazione d'invalidità della legge pronunciata in ipotesi dalla Corte costituzionale nei cittadini lo stato di diritto antecedente e di conseguenza eliminando ogni ragione di doglianza relativa ai diritti politici, che spettano ai cittadini in forza della Costituzione.

« In sostanza la stessa difesa attrice riconosce che nessun diritto soggettivo vi è in contestazione tra gli attori e lo Stato Italiano, che comunque legittimi un giudizio purchessia avanti l'Autorità giudiziaria ordinaria, ma intende valersi della via giudiziaria ordinaria per enunciare, anche in sede incompetente,

la sua tesi circa l'incostituzionalità della legge elettorale politica e far trasmettere da questo Tribunale gli atti alla Corte costituzionale.

« Così stando i fatti, non è chi non veda come al lume delle norme stesse invocate dagli istanti, la domanda dagli stessi proposta non possa venire accolta.

« Invero l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, non prevede il caso che un'Autorità giurisdizionale sia investita di una domanda autonoma di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una legge, la quale, si risolve ovviamente colla dichiarazione di incompetenza dell'Autorità adita, ma regola l'ipotesi che per la definizione di una controversia per un diritto soggettivo si debba risolvere pregiudizialmente una questione di legittimità costituzionale, stabilendo in questo caso la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale o la sospensione del giudizio in corso.

Ora l'adire un Tribunale, perchè trasmetta gli atti alla Corte costituzionale per dichiarare la illegittimità costituzionale di una legge non può dar luogo che alla dichiarazione di incompetenza del Tribunale adito, non essendo compito delle Autorità giurisdizionali di fungere da organi di trasmissione alla Corte costituzionale, ove questa rimessione di atti non trovi la sua giustificazione processuale nella necessità di far decidere dalla Corte una questione preliminare di legittimità, da cui dipenda la definizione del giudizio avanti il Tribunale.

« Sembra poi quasi superfluo porre in evidenza che l'Autorità giurisdizionale investita sic et simpliciter di una questione esclusiva di legittimità costituzionale non abbia poteri di sorta per respingerla con un'ordinanza, che ne dichiarari la manifesta infondatezza a sensi del citato art. 23, legge 11 marzo 1953, in quanto questo potere di disattendere per palese infondatezza una questione di legittimità costituzionale è demandato al giudice ordinario solo nell'ipotesi che l'esame della questione di legittimità costituzionale sia preliminare al giudizio su un diritto soggettivo, che legittimi l'opportunità della sospensiva del giudizio stesso o l'ordinanza di dichiarazione di infondatezza della questione proposta.

È evidente come una diversa soluzione porti alla conseguenza di investire arbitrariamente l'Autorità giurisdizionale di un potere autonomo di deliberazione di questioni di legittimità costituzionali, che si estrinseca, come si è visto, colla facoltà di trasmettere o meno gli atti alla Corte costituzionale nella ipotesi del citato art. 23, mentre è palese che tale competenza non compete all'Autorità giurisdizionale, se non in quanto l'esercizio di questo potere si manifesti necessario per la definizione di questioni su diritti soggettivi ».

IMPOSTA STRAORDINARIA PROGRESSIVA SUL PATRIMONIO - Applicabilità del solve et repete anche per le rate non ancora scadute. (Corte Appello di Milano, Sez. I, Sent. n. 182/53, 15 dicembre 1952-6 febbraio 1953 - Pres.: Mottino; Est.: Vinci).

L'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio è una imposta istantanea, che colpisce, una tantum, il patrimonio delle persone fisiche esistenti al 28 marzo 1947 e non un'imposta periodica.

Si tratta, pertanto, di unica obbligazione, sorta quando si verificò il presupposto della imposizione tributaria.

Il precetto del *solve et repete*, deve, quindi, spiegare tutta la sua efficacia se l'obbligazione non è stata integralmente adempiuta, prima della instaurazione del giudizio, nulla rilevando il beneficio della rateizzazione, concesso per altri fini.

La sentenza della Corte di Appello di Milano, non impugnata e passata in giudicato, ha integralmente accolto la tesi sostenuta dall'Avvocatura.

La dilazione mediante un pagamento rateizzato nei vari modi previsti dall'art. 52 del T. U. 9 maggio 1950, n. 203, non è idonea a mutare la natura giuridica dell'imposta progressiva sul patrimonio, che è istantanea e non periodica, e che ha, come suo presupposto, la consistenza patrimoniale del contribuente in un determinato momento (GIANNINI: Istituzioni di Diritto tributario, p. 245).

Il principio del *solve et repete* deve, quindi, trovare applicazione non solo per le rate già scadute ma in relazione all'intero debito di imposta.

Va dichiarata, pertanto, inammissibile anche la domanda di restituzione limitata alle somme pagate in adempimento delle rate scadute ove non sia stato soddisfatto l'intero tributo; chè, oltre tutto l'esame nel merito di una siffatta domanda implicherebbe o almeno, potrebbe implicare una pronuncia favorevole per la intera imposizione.

Nè costituisce motivo per disapplicare il principio del *solve et repete* in relazione all'intero ammontare del tributo la mancanza della cartella esattoriale che, al pari delle altre pratiche difficoltà all'integrale adempimento del tributo, non può avere alcuna giuridica rilevanza sul rapporto d'imposta già perfetto in tutti i termini.

L'unico argomento di un certo rilievo a favore di una contraria tesi è il richiamo, contenuto nel T. U., all'imposta di ricchezza mobile. E gli unici precedenti giurisprudenziali, in materia, riflettenti l'imposta straordinaria sul patrimonio, di cui ai decreti-legge 22 aprile 1920, n. 494, e 5 febbraio 1922, n. 78 (1), pur riconoscendo l'applicabilità del *solve et repete*, sembrano limitarla alle sole rate scadute con riferimento agli articoli 56 del decreto-legge n. 494 del 1920, 59, del decreto legge n. 78 del 1922 e n. 120 del regolamento 11 luglio 1907, n. 560 (Cass. S. U., 19 aprile 1933, in « Relazione dell'Avvocatura dello Stato per gli anni 1930-1941 », n. 789 e « *Monitore del Tribunale* », 1933, n. 682). Ma il richiamo alle norme dell'imposta di ricchezza mobile, contenuto in quelle disposizioni, cui fa riferimento la sentenza, ora citata, della Suprema Corte, era ben più ampio

(1) Precedenti giurisprudenziali sulla imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, di cui al T. U. del 1950, non risultano in argomento. Degli autori, che si sono occupati della materia soltanto il SALERNI (*Le imposte straordinarie sul patrimonio nella dottrina e nella legislazione*, p. 243) affronta la questione sostenendo che « condizione *sine qua non* per l'ammissibilità della citazione e della opposizione giudiziale è che l'atto giudiziale medesimo sia preceduto dal pagamento delle rate d'imposta scadute », mentre l'UKMAR (*Le imposte straordinarie sul patrimonio*, 1, par. 107, p. 185) si limita ad una generica affermazione sull'applicabilità del *solve et repete* all'imposta, di cui si tratta.

di quello contenuto nell'art. 50 del T. U. n. 203 del 1950.

Comunque, prescindendo da ogni altra considerazione, sussiste una essenziale differenza fra le due imposte.

L'imposta di ricchezza mobile tende a gravare il reddito man mano che questo si produce (GIANNINI, op. cit., ed. 1948, p. 321), anche se per ragioni pratiche si assume come indice del reddito colpito quello di un periodo anteriore tanto è che la cessazione definitiva del reddito, durante il periodo di imposta, costituisce causa di immediata estinzione del relativo rapporto: con il pagamento delle rate scadute, nella imposta di ricchezza mobile, cioè, si soddisfa tutta l'imposta, di cui fino a quel momento il contribuente è debitore per essersene verificato il presupposto, e non è, quindi, a parlarsi di dilazione.

Mentre, tutt'altro, come si è accennato, deve ritenersi per l'imposta patrimoniale progressiva, nella quale, invece, la rateizzazione del debito rientra, in ogni caso, nella categoria delle dilazioni, in relazione alle quali la costante giurisprudenza ha, sempre, ritenuto, in accoglimento della tesi dell'Avvocatura, che la eccezione del solve et repete deve essere accolta con riferimento anche alle rate non scadute (Cassazione, S. U. 24 luglio 1926 in « Giur. It. », 1926, I, 1, 1168; Cass. S. U. 31 maggio 1943 in « Giurisprudenza It. », 1943, I, 1, 400).

E ciò anche se si tratta della rateizzazione prevista esplicitamente e generalmente dalla legge, senza bisogno di un apposito provvedimento da parte della Autorità amministrativa, data la natura ed i caratteri dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, dei quali si è detto, ed ai quali, essenzialmente, bisogna aver riguardo per stabilire se si è o meno in presenza di una dilazione, quale mera facilitazione di pagamento (2).

B. BACCARI

PROCEDIMENTO CIVILE - Rapporti fra Stato italiano e Fondo internazionale d'emergenza - Sostituzione processuale - Trasporto marittimo - Termine di prescrizione. (Tribunale di Genova, Sez. I, Sent. 7-27 gennaio 1954 - Pres.: Martino; Est.: Grisolia - Amministrazione Aiuti Internazionali contro Società Dani).

1. Per l'art. 7, lett. c, dell'accordo fra il Governo italiano e il Fondo internazionale di emergenza per l'infanzia, accordo approvato con D. L. 13

(2) In principio, quindi, il criterio adombrato dalla Suprema Corte nelle sentenze, indicate nel testo, e secondo il quale, in materia d'imposte dirette in genere, il solve et repete sarebbe applicabile o meno alle rate non ancora scadute rispettivamente se la rateizzazione derivasse da provvedimento dell'Autorità amministrativa o dalla legge, non sembra accettabile, poichè, prescindendo dalla natura dell'imposta, non può essere decisivo.

È, infatti, soltanto vero che nel primo caso il solve et repete è sempre applicabile anche per le rate non scadute, in quanto, in ogni caso, come si legge nella motivazione delle sentenze suddette, l'Autorità amministrativa non può rinunciarvi e la dilazione, che essa concede, ha come presupposto, sia pure implicito, l'accettazione dell'accertamento, la cui impugnazione, facendo venir meno quel presupposto, fa perdere altresì il beneficio della dilazione.

aprile 1948, n. 909, il Governo italiano si assunse l'espletamento e la risoluzione di tutte le cause per azioni di danno contro il Fondo. Poichè nel concetto di « soluzione di cause » è compreso anche il concetto di transazione, deve ritenersi che in virtù del predetto art. 7 lo Stato italiano abbia la facoltà non solo di difendere in giudizio il Fondo a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ma anche di sostituirsi ad esso processualmente, facendo valere in nome proprio i suoi diritti.

2. Per l'art. 438 del Codice della navigazione le azioni derivanti da trasporti marittimi da Genova a Beyrouth sono soggette alla prescrizione semestrale, essendo Beyrouth un paese bagnato dal Mediterraneo, sebbene posto fuori di Europa.

La prima massima è conforme alla giurisprudenza formatasi per altri enti, per i quali si verificò la sostituzione ope legis dello Stato italiano, con effetti sostanziali e processuali (cfr., per l'I.R.O., questa Rassegna 1950, 114 e 1952, 192).

La seconda massima concerne una delicata questione di diritto marittimo, sulla quale non risultano precedenti della Corte Suprema.

È noto che il criterio accolto dal legislatore per graduare i termini prescrizionali del trasporto marittimo è la maggiore o minore distanza del viaggio (cfr. Relazione al Codice della navigazione n. 247). Questo criterio già fondava l'art. 926 del Codice di commercio, ma nel Codice civile del 1942 (art. 2951) e nel Codice della navigazione (art. 418, 438) ha ricevuto — almeno nelle intenzioni del legislatore — un'applicazione più precisa. L'art. 926 fissava un termine breve (semestrale) per taluni viaggi determinati ed un termine più lungo (annuale) per tutti gli altri viaggi. Nella nuova codificazione il sistema sembra, a tutta prima, invertito: il termine più breve appare fissato come termine generale (1° comma), mentre il termine più lungo viene stabilito per taluni viaggi determinati (2° comma). Questa inversione non creerebbe difficoltà, se — come avveniva nel vecchio Codice di commercio per il termine breve — i casi di applicazione del termine prolungato fossero stati precisati con una formulazione positiva; ma la nuova codificazione ha, invece, indicato i casi di termine prolungato per modum exclusionis, e, per di più, con una formulazione disgiuntiva, che non solo dà luogo a notevoli incertezze di interpretazione, ma che, in definitiva, dà al capoverso la sostanza di una norma generale.

Per meglio chiarire lo spirito dell'art. 438 Codice della navigazione, è opportuno premettere un'avvertenza: e cioè, che dal rapporto fra le due codificazioni emerge piuttosto una riduzione dell'ambito territoriale del termine più breve, che non un ampliamento. L'art. 926 Codice commercio, infatti, stabiliva il breve termine semestrale non solo per i trasporti fra le piazze europee e le piazze asiatiche ed africane sul Mediterraneo, ma anche per i trasporti sul canale di Suez, sul Mar Nero e sul Mar Rosso, nonché « per le piazze interne congiunte ad una delle marittime anzidette mediante strada ferrata ». L'articolo 438, per contro, facendo riferimento ai « paesi bagnati dal Mediterraneo », usa una espressione certamente più restrittiva. Sia i paesi bagnati dal Mar

d'Azov, sia i paesi bagnati dal Mar Rosso o dal Mar Nero, sia i paesi interni collegati ferroviariamente con i paesi bagnati dal Mediterraneo, non rientrano più nell'ambito del termine semestrale. L'espressione « Mare Mediterraneo » esclude, infatti, ogni estensione ad altri mari, anche geograficamente compresi nel più lato concetto di bacino del Mediterraneo. Questo punto è già stato esaminato da una diffusa sentenza 22 settembre 1951 del Tribunale di Napoli (« Giur. It. », 1952, I, 2, 655), le cui osservazioni si possono, al riguardo, pienamente condividere:

« Resta da esaminare — rileva il Tribunale di Napoli — quale sia il valore della dizione "Mediterraneo", se cioè con questo termine il legislatore abbia voluto comprendere anche il Mare di Marmara e il Mar Nero, che esso forma, ovvero abbia inteso riferirsi al solo specchio di acqua compresa tra i tre stretti, Gibilterra, Suez e Dardanelli. A parere del Tribunale è da accogliersi la seconda soluzione, come più conforme alla lettera del riferimento e all'intento del legislatore. Ed invero dalla differente dizione, indubbiamente più lata, di "bacino del Mediterraneo" usata dal legislatore nell'art. 166 Codice di procedura civile e dall'espresso richiamo, a fianco del Mediterraneo, del Mar Nero nell'abrogato art. 962 Codice civile e del Mar Nero e Mar d'Azov nell'art. 59 del Codice per la Marina mercantile, come in altri numerosi esempi ricorrenti nelle leggi marittime complementari, può dedursi che il legislatore non ha mai inteso comprendere nella dizione "Mediterraneo" anche i mari da questi formati oltre lo Stretto dei Dardanelli, e quando ha dovuto riferirsi a questi mari ha sentito sempre la necessità di farne espresso richiamo ».

(Si veda successivamente, nella stessa causa ma in senso contrario, la sentenza App. Napoli 4 luglio 1953, in « Giur. It. », 1954, I, 2, 77).

La pubblicazione del Regolamento al Codice della navigazione (Decr. Pres. 15 febbraio 1952, n. 328) ha, del resto, legislativamente confermato questa verità, che è fisica ancor prima che giuridica: e cioè, che il Mediterraneo non comprende nè il Mar Nero nè il Mar Rosso, che vengono esplicitamente dichiarati « fuori di esso » (art. 266, 267 Regolamento).

Sembra, dunque, sufficientemente dimostrato che l'art. 438 Codice della navigazione, limiti notevolmente l'ambito di applicazione del termine breve già fissato dall'art. 926, pur prendendo in considerazione come circostanza rilevante — al pari dell'articolo 926 — l'essere, o non essere, il trasporto effettuato in paesi bagnati dal Mediterraneo.

Questa circostanza, come è ben noto, non viene invece tenuta presente per il trasporto terrestre, che impernia la disciplina temporale della prescrizione sul fatto che il trasporto sia effettuato dentro o fuori l'Europa (art. 2951 Codice civile). Il che è perfettamente logico, posto che il mare entra in considerazione come via di comunicazione solo per i trasporti marittimi o per i trasporti misti, e non per i trasporti terrestri. Ma, mentre una delimitazione di ambito marittimo per un trasporto esclusivamente terrestre sarebbe assurda, non è altrettanto assurda una concomitante delimitazione terrestre per un trasporto marittimo, giacchè questo può non esaurirsi in paesi bagnati dal Mediterraneo. Ciò spiega come il 2° comma dell'art. 438 del Codice della navigazione

contenga una duplice indicazione: trasporti che hanno inizio o termine fuori d'Europa, oppure trasporti che hanno inizio o termine fuori dei paesi bagnati dal Mediterraneo.

Questa duplicità di criteri non toglie che il centro di gravità, per equilibrare o graduare il termine prescrizione, rimanga pur sempre spostato dalla terraferma al mare. Anche nel richiamo all'ambito europeo, come criterio determinativo di una disciplina temporale della prescrizione, il legislatore ha tenuto presenti i peculiari aspetti del trasporto marittimo. Sono sufficienti cognizioni geografiche elementari, per comprendere come un trasporto via mare da una piazza del Mediterraneo ad un porto del Baltico non possa essere regolato come se le distanze per mare fossero uguali a quelle del viaggio per terra. Fra Genova e Kiel un trasporto marittimo si muove per linee esterne, mentre il corrispondente viaggio per terra si muove per linee interne, di gran lunga più brevi.

Diviene chiaro, così, come non sia affatto contrastante con i principi informativi della legislazione marittima (Corte di Appello di Genova, 27 giugno 1953, « Temi Genov. », 1953, 321) applicare — nell'ipotesi di un trasporto in Europa, ma fuori del Mediterraneo — un termine prolungato, mentre per il trasporto terrestre varrebbe il termine normale. In realtà, il termine prolungato del trasporto marittimo è identico al termine normale del trasporto terrestre, e cioè, un anno. E l'applicazione di un termine identico per due trasporti che percorrono distanze enormemente diverse, non vulnera il principio della più rapida definizione dei rapporti nascenti dai viaggi via mare, se l'identità del termine per il trasporto marittimo cela una sproporzione (in difetto) in confronto dell'uguale termine, stabilito per il trasporto terrestre.

Del tutto conseguente, quindi, è l'ammissione, per i trasporti nell'ambito europeo ma fuori del Mediterraneo, di un termine prolungato. Ma altrettanto coerente è l'ammissione di uguali termini prolungato per i trasporti aventi inizio o termine fuori di Europa, sebbene in paesi bagnati dal Mediterraneo.

Il criterio "ambito europeo" era già considerato rilevante dall'art. 926 Codice di commercio, che assoggettava al termine semestrale le spedizioni in Europa, e al termine annuale le spedizioni in altro luogo, cioè fuori d'Europa, ad eccezione di quelle in piazze marittime asiatiche o africane sul Mediterraneo, sul Canale di Suez o sul Mar Rosso. Il Codice della navigazione, come si è visto, ha accentuato l'importanza del criterio che diremo "Mediterraneo" ma non ha potuto eliminare il criterio "europeo". Questo criterio risponde non solo a ragioni geografiche, ma politiche; è, inoltre, il solo criterio valido per graduare il termine generale della prescrizione nel trasporto terrestre (art. 2951 Codice civile). Si aggiunga che, nell'intento del legislatore, sia il trasporto per via di terra sia il trasporto per via d'acqua, avrebbero dovuto ricevere una disciplina il più possibile uniforme; intento reso palese dal fatto che le norme del capo VIII del Codice civile, furono previste come applicabili a tutti i trasporti, in quanto non fossero derogate dal Codice della Navigazione e dalle leggi speciali (art. 1680 Codice civile).

Può dirsi, quindi, che il criterio europeo mantenga un carattere di generalità anche nel trasporto marittimo; e rispetto a siffatto criterio le eccezioni stabilite dal Codice della navigazione, pur giustificate, vanno interpretate in modo restrittivo, e non oltre i casi ed i tempi in esse considerati.

Alla luce di questi principi, il regolamento temporale, ai fini della prescrizione, di un trasporto marittimo da Genova a Beyrouth — nel Mediterraneo, ma fuori d'Europa — non offre difficoltà di sorta. Il fatto che esso termini fuori dei confini politici dell'ambito europeo, è sufficiente a rendere applicabile il termine annuale. Ed anche per questa ipotesi appare chiaro come sia mantenuto fermo il principio della riduzione del termine per il trasporto marittimo rispetto al trasporto terrestre: giacchè al termine annuale, riconosciuto per il primo, corrisponde il maggior termine di diciotto mesi, stabilito per il secondo.

Infine, non è inopportuno rilevare ancora che se vera fosse la tesi accolta nella sentenza annotata, l'art. 438 avrebbe dovuto essere stilato in modo diverso. Un'immaginaria creazione di un unico ambito territoriale — come se il Mare Nostrum fosse da considerare un lago europeo — avrebbe richiesto, infatti, una formulazione non disgiuntiva, ma congiuntiva. L'adozione, invece, della particella disgiuntiva, dimostra che il legislatore ha posto sullo stesso piano, ai fini del prolungamento del termine, sia il fatto che il trasporto abbia inizio o termine fuori d'Europa, sia il fatto che il trasporto abbia inizio o termine fuori del Mediterraneo.

Già si è osservato come questa indicazione dei casi di termine prolungato per modum exclusionis

possa apparire meno chiara di una formulazione positiva. Ma non è difficile passare dall'indicazione negativa del capoverso dell'art. 438 ad una formulazione positiva dei casi (inversi) di applicazione del termine breve, semplicemente avvalendosi di un processo logico. E da questo trapasso logico risulta con accresciuta evidenza il principio che, per il termine breve, occorre la cumulativa ricorrenza di quei requisiti la cui esclusione, per il termine prolungato, è prevista in modo alternativo.

Forse questa verità può apparire più manifesta, se il processo logico di cui è la conclusione viene collaudato con riferimento ad altri campi, in cui simili processi sono adoperati a comprovare dati di intuitiva certezza. La geometria conosce, fra le altre, la seguente proposizione negativa: « Un parallelogramma con lati disuguali ovvero con angoli disuguali, non è un quadrato ». Se da questa proposizione si vuole passare ad una definizione positiva del quadrato, si giunge a questa seconda proposizione: « Un quadrato è un parallelogramma con lati uguali E con angoli uguali ». Soltanto con questa cumulativa indicazione, infatti, si possono escludere i rombi, che hanno lati uguali ma angoli disuguali, o i rettangoli, che hanno gli angoli uguali ma i lati disuguali.

L'exkursus può apparire curioso: ma lo schema del trapasso logico è identico, anche per precisare positivamente i casi in cui si applica il termine prescrizione breve dell'art. 438. Ed il trapasso logico porta inevitabilmente alla conclusione che il termine breve vale soltanto per i trasporti aventi inizio o termine in paesi posti in Europa e bagnati dal Mediterraneo.

A. C.

SEGNALAZIONI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

ACQUE PUBBLICHE

1. L'utente dell'acqua pubblica che non ancora abbia ottenuto il riconoscimento amministrativo dell'utenza, è titolare solo di un interesse e non può agire che davanti al Tribunale superiore AA. PP. in sede di legittimità. (Corte Cass., S. U., 22 febbraio 1954, Cont. 63006, Avv. Generale).

(Vedi: *Costituzione*, 1).

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

1. L'A.G.I.P. malgrado la partecipazione dello Stato al capitale azionario non è persona giuridica pubblica, non integrando il controllo economico dello Stato gli estremi della tutela e vigilanza; le controversie d'impiego spettano quindi al giudice ordinario. (Corte Cass., S. U., 27 febbraio 1954, n. 581).

2. Poichè i beni della ex G.I.L. sono stati attribuiti ai Ministeri della Difesa e della Pubblica Istruzione, il Commissario della Gioventù Italiana agisce come organo dello Stato e deve quindi agire davanti al foro dello Stato. (Trib. Ferrara, 8 luglio 1953, Cont. 7268, Avv. Bologna: questione pendente in sede di regolamento di competenza).

APPALTO

1. Approvato senza riserve il conto finale la domanda di risarcimento per tardato pagamento del credito risultante spetta al giudice ordinario e non a quello arbitrale, di cui al Capitolato generale lavori pubblici, a nulla rilevando che sia altresì denunciato il ritardo con cui il collaudo sia stato effettuato. (Corte Cass., 23 febbraio 1954, n. 522).

2. Le questioni di imposta sono escluse dallo arbitrato del Capitolato generale opere pubbliche che riguarda solo le controversie relative all'esecuzione dell'appalto. (Trib. Bologna, 2 febbraio 1954, Cont. 7366, Avv. Bologna).

(Vedi: *Imposta di registro*, 5; *Ricostruzione*, 1, 4).

APPELLO

(Vedi: *Solve et repete*, 2).

ARBITRATO

1. Due controversie connesse di competenza l'una degli arbitri, l'altra del giudice ordinario, sono entrambe devolute alla giurisdizione ordinaria siccome prevalente. (Corte Cass., 23 febbraio 1954, n. 522).

ATTO AMMINISTRATIVO

1. Anche un provvedimento avente forma di atto amministrativo ancorchè emanato da organi periferici, attraverso i quali si espliciti tuttavia l'attività, anche politica del Governo, può costituire atto politico se determinato nella sua causa da ragioni inerenti alla tutela dei superiori interessi della Nazione in contingenze eccezionali. (Corte Cass., S. U., 27 febbraio 1954, Cont. 1722/51, Avv. Generale).

2. La declaratorietà di illegittimità di un atto amministrativo che violi un diritto soggettivo può essere richiesta come fine a se stessa, indipendentemente dalla esistenza di un danno risarcibile, o della relativa richiesta. (Corte Cass., S. U., 15 gennaio 1954, Cont. 5713/52, Avv. Generale).

3. Il giudice non può ordinare alla Pubblica Amministrazione, la restituzione delle cose altrui (quadri) detenuti senza titolo ma può solo dichiarare l'illegittimità del comportamento agli effetti del risarcimento dei danni. (Trib. Bologna, 21 aprile 1953, Cont. 6901, Avv. Bologna).

4. L'iscrizione nella matricola delle genti di mare (diritto soggettivo perfetto) può degradare ad interesse solo quando l'Amministrazione nella discrezionalità consentitale sospenda temporaneamente le iscrizioni. Tale provvedimento però non può essere preso con circolari. (Corte Cass., S. U., 27 gennaio 1954, Cont. 2668/52, Avv. Generale).

(Vedi: *Autoveicoli*, 1; *Comodato*, 1; *Donazione*, 2; *Sequestro*, 1).

AUTOVEICOLI

1. L'Ispettorato della Motorizzazione civile non assume responsabilità verso le parti private col rilasciare il certificato di approvazione per una

automobile con numeri alterati di telaio e motore. (Corte App. di Bologna, 2 luglio 1953, Cont. 6074, Avv. Bologna).

(Vedi: *Possesso*, 1; *Vendita*, 1).

AVVOCATURA DELLO STATO

1. Il Dopolavoro ferroviario non si identifica ai fini del patrocinio in giudizio con l'Amministrazione dello Stato. (Corte Cass., 19 febbraio 1954, Cont. 2615/51, Avv. Generale).

CACCIA E PESCA

(Vedi: *Regioni*, 1).

CITAZIONE

1. La omissione o l'assoluta incertezza della indicazione dell'organo che rappresenta in giudizio la Pubblica Amministrazione, rende insanabilmente nulla la citazione nè vale sanatoria la costituzione in giudizio dell'Amministrazione se fatta per organo diverso da quello abilitato alla rappresentanza in relazione all'affare, ma designato dal foro davanti al quale l'Amministrazione è convenuta. (Corte Cass., 27 febbraio 1954, Cont. 1164/52, Avv. Generale).

COMODATO

1. Una semplice lettera di un podestà a un Ente pubblico per la consegna di materiale a un Comitato per un Centro ospedaliero di guerra, quando poi tale materiale consegnato a vari ospedali sia andato disperso, non costituisce un comodato fra l'Ente pubblico e il Comune, occorrendo a ciò una formale delibera approvata. (Trib. Bologna, 28 aprile 1953, Cont. 5591, Avv. Bologna).

COMPETENZA

1. Se la definizione di un appalto sia avvenuta in Roma, ma la forma del contratto formale sia avvenuta in Bologna, è competente il Tribunale di Bologna non quello di Roma, tanto più se i mandati di pagamento (dei quali s'impugna la trattenuta I.G.E.) sono pagabili presso l'Ufficio del Tesoro di Bologna. (Trib. Bologna 2 febbraio 1954, Cont. 7366, Avv. Bologna).

(Vedi: *Espropriazione per pubblica utilità*, 7; *Previdenza ed Assistenza*, 1; *Requisizioni*, 1, 2, 3).

COMUNI E PROVINCE

1. Un ente pubblico locale ha capacità di donare. (Corte Cass., S. U., 17 novembre 1953, Cont. 2983/50, Avv. Generale).

(Vedi: *Donazione*, 1).

CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

1. Il fatto che un rapporto di diritto privato (come compravendita, locazione, amministrazione dei beni patrimoniali) sia attuato per asta pubblica

e coi controlli cui la Pubblica Amministrazione è soggetta, non estende a tal rapporto il limite di cui all'art. 4, legge n. 2248 del 1865 all. E. (Corte Cass., S. U., 19 gennaio 1954, n. 90).

CORTE DEI CONTI

(Vedi: *Impiego pubblico*, 1).

COSTITUZIONE

1. Con la Costituzione le sentenze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sono impugnabili in Cassazione anche per violazione di legge. (Corte Cass., S. U., 19 gennaio 1954, Cont. 66421, Avv. Generale).

(Vedi: *Proprietà intellettuale*, 1).

DANNI DI GUERRA

1. Contro il diniego dell'indennizzo di danni di guerra o contro una liquidazione asseritamente minore non può ricorrersi al giudice ordinario, mancando un diritto perfetto da fare valere. (Corte Cass., S. U., 22 febbraio 1954, Cont. 5015/52, Avv. Generale).

2. L'indennizzo dei danni di guerra non esclude la responsabilità della stessa Pubblica Amministrazione per il fatto dannoso, secondo le norme del diritto comune. (Corte Cass., S. U., 16 febbraio 1954, Cont. 1245/51, Avv. Generale).

(Vedi: *Responsabilità*, 1).

DEMANIO

(Vedi: *Espropriazione per pubblica utilità*, 8).

DIRITTO E INTERESSE

1. Spetta al Consiglio di Stato la pronuncia sul ricorso del proprietario di una casa di tolleranza contro la delibera amministrativa che abbia negato l'ulteriore rinnovo della licenza di esercizio. (Corte Cass., S. U., 19 gennaio 1954, Cont. 3581/51, Avv. Generale).

(Vedi: *Danni di guerra*, 1).

DISCREZIONALITÀ

1. In tema di risarcimento del danno qualora il comportamento dell'agente abbia costituito una attività discrezionale connessa ad evento di guerra che imponeva immediatezza di decisioni nel supremo interesse in gioco, non è consentita indagine non solo sull'opportunità e legittimità dei provvedimenti ma anche sulle conseguenze di essi. (Corte Cass., S. U., 22 febbraio 1954, Cont. 5015/52, Avv. Generale).

DONAZIONE

1. Per compiere validamente una donazione non occorre al Comune l'autorizzazione del prefetto ai sensi dell'art. 53, n. 3, legge comunale e pro-

vinciale insostenibile a casi non previsti. (Corte Cass., S. U., 17 novembre 1953, Cont. 2983/50, Avv. Generale).

2. La mancata richiesta del parere del Consiglio di Prefettura voluto dall'art. 88 legge comunale e provinciale del 1934 (articolo non più in vigore), non importava la nullità di una donazione, ma tutto al più semplice annullabilità. (Corte Cass., S. U., 17 novembre 1953, Cont. 2983/50, Avv. Generale).

3. Non è contraria all'ordine pubblico o al buon costume, la donazione di un immobile da parte di un Comune a un locale fascio di combattimento o alla G.I.L., nè sulle espressioni retoriche di donazione al regime può fondarsi un giudizio di erroneità dei motivi. (Corte Cass., S. U., 17 novembre 1953, Cont. 2983/50, Avv. Generale).

4. Solo un'impossibilità coeva all'acquisto conduce alla nullità della donazione, quindi resta valida la donazione fatta per costruire sul suolo donato la casa del fascio, essendo l'impossibilità della costruzione dovuta al successivo *factum principis* (soppressione del p.n.f.). (Corte App. Bologna, 18 febbraio 1954, Cont. 7343, Avv. Bologna).

(Vedi: *Comuni e Provincie*, 1).

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

1. Pur essendo l'occupazione immediata nei casi di urgenza ed indifferibilità una presa di governo anticipata e definitiva, il trasferimento della proprietà si effettua sempre alla data del decreto di espropriazione. Se sia stato omesso ogni provvedimento successivo all'occupazione d'urgenza, il proprietario ha diritto a conseguire l'indennità di occupazione che si concreta non negli interessi sull'indennità di espropriazione, ma nel mancato reddito per la privazione del possesso e del godimento dell'immobile. (Corte Cass., S. U., 27 gennaio 1954, Cont. 846/52, Avv. Generale).

2. L'accettazione della somma offerta dall'espropriante all'espropriando, deve risultare da espressa dichiarazione scritta di quest'ultimo, non può quindi tal valore attribuirsi alla dichiarazione fatta in giudizio dal procuratore. (Corte Cass., S. U., 27 gennaio 1954, Cont. 846/52, Avv. Generale).

3. Poichè l'indennità di espropriazione per pubblica utilità è debito di valuta anche per la parte liquidata giudizialmente in più di quella offerta, la svalutazione monetaria è risarcibile solo se dimostrata la mora dell'espropriante. (Corte Cassazione, S. U., 27 gennaio 1954, n. 191).

4. I danni a proprietà contigue ad opere pubbliche e a queste ricollegantisi, sono risarcibili dall'Amministrazione Pubblica ai sensi del principio generale di cui all'art. 46 legge espropriazione pubblica utilità anche se non sia ravvisabile quella colpa che consente al giudice ordinario di conoscerne se superi il confine del potere discrezionale dell'Amministrazione. Occorre tuttavia che il danno sia permanente. (Corte Cass., S. U., 23 febbraio 1954, n. 516).

5. L'indennizzo ex art. 46 legge espropriazione per pubblica utilità, va ristretto al danno obiettivo dell'immobile privato, escluso ogni altro pregiudizio economico. Esso è dovuto non solo quando l'opera pubblica sia stata causata unica del danno, ma anche quando siano concorse altre cause perchè non sia spezzato il rapporto fra il danno e l'opera. (Corte Cass., S. U., 23 febbraio 1954, n. 516).

6. L'imponibile netto che in mancanza di fitti entra in coacervo col valore venale nelle espropriazioni rette dalla legge di Napoli è quello del momento della espropriazione; non può quindi la Giunta speciale chiedere una nuova valutazione agli uffici finanziari anche se ritenga che per circostanze sopravvenute l'imponibile sia inferiore a quello che dovrebbe essere. (Corte Cass., S. U., 27 gennaio 1954, n. 191).

7. Ogni controversia d'espropriazione aeronautica è di competenza della giunta arbitrale, però se si tratti ancora di occupazione d'urgenza non seguita dagli incombenzi necessari per trasformarla in espropriazione detta Giunta è carente di giurisdizione circa l'indennità definitiva di espropriazione. (Corte Cass., S. U., 27 gennaio 1954, Cont. 846/52, Avv. Generale).

8. Fin che l'opera pubblica non sia destinata al suo uso, i beni destinati alla sua esecuzione, siano essi già di proprietà dell'Amministrazione, o acquistati per negozio privato od espropriazione non hanno natura di beni demaniali o di patrimonio indisponibile, bensì di patrimonio disponibile. (Corte Cass., S. U., 23 febbraio 1954, n. 517).

FASCISMO

1. Con l'emanazione della legge n. 2484 del 1937 per l'autorizzazione del segretario del p.n.f. per gli acquisti di immobili da parte di fasci di combattimento, cessò per questa materia il vigore della legge n. 1037 del 1850. (Corte Cass., S. U., 17 novembre 1953, Cont. 2983/50, Avv. Generale).

(Vedi: *Amministrazione Pubblica*, 2; *Donazione*, 3, 4).

GIURISDIZIONE

1. Se la domanda proposta al giudice ordinario sia costituita di più capi impostati sulla violazione di un diritto, la richiesta ultronea della revoca dell'atto amministrativo non mette in questione la giurisdizione adita, ma solo i limiti in cui la pronuncia va contenuta. (Corte Cass., S. U., 15 gennaio 1954, Cont. 5713/52, Avv. Generale).

2. È sempre possibile modificare la statuizione sulla giurisdizione fino a che non si sia formato il giudicato nel merito o non si sia pronunciata la Cassazione. (Corte Appello Bologna, 15 dicembre 1953, Cont. 6218, Avv. Bologna).

(Vedi: *Atto amministrativo*, 3; *Proprietà intellettuale*, 2).

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

1. Il rifiuto dell'Amministrazione di eseguire la decisione del giudice amministrativo annullante un licenziamento consente la domanda di risarcimento del danno al giudice ordinario, salva l'addizione al giudice amministrativo perchè ordini alla Amministrazione di eseguire la sua sentenza. (Corte Cass., 6 febbraio 1954, Cont. 63599, Avv. Generale).

(Vedi: *Acque pubbliche*, 1; *Giurisdizione*, 1).

GUERRA

(Vedi: *Discrezionalità*, 1).

IMPIEGO PUBBLICO

1. Il ricorso alla Corte dei conti avverso un provvedimento cautelativo di ritenuta sugli stipendi può riguardare solo l'uso della relativa facoltà dell'Amministrazione, non il merito della vertenza — responsabilità del dipendente — che dovrà formare oggetto di separato giudizio. (Corte Cass., S. U., 22 febbraio 1954, Cont. 67164, Avvocatura Generale).

2. Il rapporto di lavoro con le Terme di Salsomaggiore è di pubblico impiego ancorchè disciplinato dalle norme dell'impiego privato, ed è quindi di competenza del Consiglio di Stato. (Corte Appello Bologna, 15 dicembre 1953, Cont. 6218, Avv. Bologna).

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA

1. La pretesa di esonero-rimborso dell'I.G.E., versata dall'Amministrazione dei Lavori Pubblici a quella finanziaria, e relativa al prezzo di un appalto, va rivolta contro l'Amministrazione finanziaria e non contro quella dei Lavori Pubblici. (Trib. Bologna, 2 febbraio 1954, Cont. 7366, Avvocatura Bologna).

IMPOSTA DI REGISTRO

1. È complementare, quindi soggetta al *solve et repete*, l'imposta di registro pretesa in restituzione di quella fissa percepita per la compravendita di un immobile sinistrato di guerra, quando risulti erroneo il certificato comunale circa la misura del danno oltre il terzo. (Trib. Bologna, 22 dicembre 1953, Cont. 7294, Avv. Bologna).

2. La sentenza che per simulazione assoluta annulli un trasferimento immobiliare opera sotto l'aspetto tributario una retrocessione da tassare con imposta proporzionale. (Corte Cass., 16 novembre 1953, « Le Massime », 1954-99).

3. Dalla nullità della vendita per simulazione assoluta sorge una nuova imposta di registro per ritrasferimento, nè sussiste diritto al rimborso della prima imposta pagata. (Corte Cass., 25 gennaio 1954, Cont. 3606/51, Avv. Generale).

4. L'opposizione ad accertamento di valore, proposta da un contraente, giova anche agli altri partecipi all'atto per convenzioni indipendenti da quella su cui verte l'opposizione. (Comm. Centrale Imposte, 23 marzo 1953, « Le Massime », 1954-113, con nota sfavorevole).

5. Il contratto di fornitura di ghiaia e sassetto, con consegna in luoghi determinati lungo le strade da riparare, è di appalto e non di fornitura per la prevalenza del *facere* e gode dei benefici fiscali di cui alle leggi n. 322 del 1945 e n. 221 del 1946, che si applicano anche agli appalti che pur non attuando immediatamente la ricostruzione, siano a questa necessari. (Corte App. Bologna, 18 gennaio 1953, Cont. 7055, Avv. Bologna).

6. Sul decreto ingiuntivo in base a cambiale, ma con condanna ad interessi moratori superiori al tasso legale, è dovuta l'imposta di titolo sull'ammontare degli interessi. (Comm. Centr. Imposte, 26 ottobre 1953, « Le Massime », 1954-104).

(Vedi: *Legittimazione processuale*, 3; *Ricostruzione*, n. 2).

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE

1. La responsabilità del cessionario di un'azienda per le imposte del cedente, è basata sulla presunzione della identità oggettiva e della continuità dell'azienda: la prova contraria deve avere per oggetto la insussistenza del rapporto di unità e identità fra l'azienda originaria e quella in concreto perseguita. (Trib. Ravenna, 5 luglio 1953, Cont. 6226, Avv. Bologna).

IMPOSTA DI SUCCESSIONE

1. Non sono deducibili dall'attivo di una successione, ai fini dell'imposta gli assegni su un conto corrente del *de cuius* emessi da un procuratore senza la scritta « per procura » o equivalente, omissione che comporta che i relativi assegni siano considerati propri di chi firma. (Tribunale Brescia, 18 marzo 1954, Cont. 3228, Avvocatura Brescia).

IMPOSTE IN GENERE

1. Le Camere di commercio godono per l'acquisto di immobili per la loro sede delle agevolazioni tributarie di cui all'art. 71 della legge n. 2011 del 1934, concesse agli aboliti Consigli provinciali delle Corporazioni. (Trib. Bologna, 17 giugno 1953, Cont. 7197, Avv. Bologna).

2. Il privilegio di cui all'art. 2759 Codice civile e 62 della legge R. M., non può sorgere se non per un credito d'imposta che si trovi iscritto a ruolo. (Corte Cass., S. U., 27 gennaio 1954, n. 195).

3. È illegittima prima facie una pretesa fiscale (e quindi è sottratta al *solve et repete*) quando notificata al contribuente oltre il termine di prescrizione fiscale. (Trib. Bologna, 22 dicembre 1953, Cont. 7294, Avv. Bologna).

4. In materia di imposte dirette il giudizio avanti al giudice ordinario può avvenire solo quando la decisione delle Commissioni di merito non siano suscettibili per decorso di termini di ulteriore impugnazione, ovvero quando la controversia sia stata definita dalla Commissione centrale. (Corte Cass., S. U., 15 gennaio 1954, Cont. 63018, Avv. Generale).

(Vedi: *Appalto*, 2).

INGIUNZIONE

(Vedi: *Imposta di registro*, 6).

INTERVENTO

L'intervento di un terzo è principio comune ad ogni tipo di giudizio ed è ammissibile nelle controversie davanti alla Commissione dei ricorsi in materia di brevetti. (Corte Cass., S. U., 17 febbraio 1954, Cont. 3344/52, Avv. Generale).

LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE

1. Non può confondersi la rappresentanza contrattuale della Pubblica Amministrazione con quella giudiziale. I capi ufficio del Genio civile hanno la rappresentanza contrattuale non quella giudiziale che spetta ai Provveditori regionali opere pubbliche. (Corte App. Bologna, 18 marzo 1954, Cont. 7231, Avv. Bologna).

2. L'impugnazione giudiziale di una decisione della Commissione provinciale delle imposte in materia di valutazione va proposta nei confronti non del Procuratore del Registro, ma dell'Intendente di Finanza. (Trib. Caltanissetta, 26 marzo 1954, Cont. 517, Avv. Caltanissetta).

LOCAZIONE

1. Anche se rimane con la famiglia nello stesso appartamento, prima alloggio di servizio, l'ufficiale da quando percepisce l'indennità di alloggio è tenuto personalmente verso il proprietario dell'appartamento, sia per canoni che per danni, restando estranea la Pubblica Amministrazione. (Trib. Bologna, 12 febbraio 1954, Cont. 7156, Avv. Bologna).

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

1. Alla presupposizione si può fare riferimento solo quando le parti non abbiano fatto alcuna dichiarazione di volontà rispetto agli elementi accidentali del negozio compiuto. (Corte Cassazione, S. U., 17 novembre 1953, Cont. 2983/50, Avv. Generale).

2. Il *factum principis* (annullamento di un contratto da parte dell'occupante) non esonera il debitore che è tenuto a resistervi salvo che egli abbia fatto il possibile inutilmente per convincere l'occupante dell'illegittimità del suo ordine o una

tale azione si palesi superflua a priori o pericolosa per chi la svolge. (Corte Cass., S. U., 22 febbraio 1954, n. 486).

OCCUPAZIONE

1. Poichè l'occupante ha l'obbligo di rispettare le leggi del territorio occupato ogni attività legislativa o amministrativa che ecceda le manifestazioni della suprema autorità di condotta della guerra e dell'ordine pubblico del territorio occupato, soggiace all'osservanza del diritto: la ricezione nel nostro ordinamento a sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 162 del 1944, degli atti delle Autorità alleate si limita a quelli conformi ai principi del nostro ordinamento giuridico e del diritto internazionale. (Corte Cass., S. U., 22 febbraio 1954, n. 486).

2. Un cavallo abbandonato dall'esercito nemico è con l'abbandono di proprietà dello Stato italiano per preda bellica, e non può essere appreso da un privato che non dimostri la legittimità del suo possesso. (Trib. Bologna, 27 ottobre 1953, Cont. 6042, Avv. Bologna).

3. Stessa massima per un autobus, con l'aggiunta che chi se ne appropria rivendendolo e l'acquirente cittadino sanmarinese che abbia portato l'automezzo all'estero (San Marino), sono coobbligati in solido a risarcire allo Stato italiano i danni al valore della cosa alla data della sentenza e nelle condizioni reperimento senza che lo Stato attore sia tenuto ad esperire la revindica nè ad agire a San Marino. (Trib. Bologna, 16 giugno 1953, Cont. 6453, Avv. Bologna).

OMICIDIO E LESIONI COLPOSE

1. Il macchinista e l'aiuto macchinista di un treno non sono responsabili delle lesioni di un viaggiatore per brusca frenata conseguente allo ingiustificato azionamento da parte di altro viaggiatore del segnale d'allarme. (Pret. Bologna, 1^o ottobre 1953, Cont. 8992, Avv. Bologna).

PERSECUZIONI RAZZIALI

1. La revindica ex D. L. L. n. 393 del 1946, relativa ai beni tolti ai perseguitati razziali sotto la r.s.i., come la revindica ex art. 948 Codice civile esige come condizione necessaria che il possesso e detenzione della cosa da parte del convenuto esista al momento della proposizione della domanda e a quello della decisione. (Corte Cass., 17 febbraio 1954, Cont. 393/53, Avv. Generale).

POSSESSO

1. L'acquisto di un automezzo di palese origine militare di marca estera, priva di targa e di libretto di circolazione non può ritenersi fatto in buona fede. (Trib. Bologna, 16 giugno 1953, Contenzioso 6453, Avv. Bologna).

(Vedi: *Occupazione*, 2, 3; *Preda bellica*, 1).

POSTE E TELEGRAFI

1. Poichè le cautele pel rilascio delle tessere postali mirano a tutelare gli interessi dell'Amministrazione e delle persone i cui crediti possano essere riscossi presso gli uffici postali, l'Amministrazione postale non risponde verso il titolare di un assegno bancario riscosso da taluno che anche per colpa del dipendente dell'Amministrazione abbia ottenuto una tessera postale con le generalità di detto titolare e l'abbia impiegata per riscuotere l'assegno. (Corte Cass., S. U., 17 febbraio 1954, Cont. 58474, Avv. Generale).

2. È illecito che il controllore postale nel rilascio di una tessera postale per cui occorrono due testimoni, la rilasci sapendo che uno solo dei testi poteva garantire dell'identità del richiedente, non l'altro, che nella specie era lo stesso controllore che non conosceva detta persona. (Corte Cassazione, S. U., 17 febbraio 1954, Cont. 58474, Avvocatura Generale).

PREDA BELLICA

1. Il possesso di buona fede che legittima lo acquisto di una cosa di preda bellica non può consistere nella persuasione che tale acquisto sia legittimo, ma nella ignoranza non colposa della qualità di preda bellica della cosa acquistata. (Trib. Bologna, 27 ottobre 1953, Cont. 6042, Avvocatura Bologna).

PREVIDENZA ED ASSISTENZA

1. Appartiene alla giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato la domanda di danni contro un Istituto tecnico per omessa assicurazione di invalidità e vecchiaia, quando sia contestato dall'Istituto l'obbligo di provvedervi. Ciò perchè da un lato la domanda ha il suo titolo necessario nel rapporto di impiego e l'azione di danni davanti al giudice ordinario è ammissibile solo se la illegittimità del comportamento della Pubblica Amministrazione (che può consistere anche nel solo atteggiamento negativo) sia stata affermata dal giudice amministrativo ovvero sia riconosciuta dall'Amministrazione. (Corte App. Bologna, 7 maggio 1953, Cont. 6475, Avv. Bologna).

PRIVILEGI

(Vedi: *Imposte in genere*, 2).

PROFITTI DI REGIME

1. Per i profitti di regime non vige il principio generale di attuare il processo tributario in due fasi (l'una davanti le Commissioni e l'altra davanti al giudice ordinario), esclusione giustificata con la speciale fisionomia paratributaria, e col carattere di repressione politica degli illeciti arricchimenti. La Commissione amministrativa ha qualifica di giudice speciale nella materia. (Corte Appello Bologna, 11 marzo 1954, Cont. 6404, Avvocatura Bologna).

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. Il termine di cinque anni di cui all'art. VI delle disposizioni transitorie della Costituzione sulla revisione degli organi speciali di giurisdizione esistenti non ha natura perentoria, vigono ancora pertanto tali organi ancorchè non trasformati nel termine predetto. (Corte Cass., S. U., 17 febbraio 1954, Cont. 3344/52, Avv. Generale).

2. È costituzionalmente legittimo l'art. 71 Regio decreto n. 1127 del 1939, che devolve ad una speciale Commissione, con qualità di organo di giurisdizione speciale, la decisione nei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale dei brevetti. (Corte Cass., S. U., 17 febbraio 1954, Cont. 1199/53, Avv. Generale).

(Vedi: *Intervento*, 1).

REGIONI

1. Il provvedimento con cui il Presidente del Comitato provinciale della caccia per delega dell'assessore all'agricoltura vieta ogni caccia in una zona per l'annata venatoria è insindacabile dal giudice ordinario perchè discrezionale: non è quindi proponibile l'azione di un privato per avere la sovrappopolazione della selvaggina danneggiato i suoi campi, non avendo al riguardo il privato che un diritto affievolito. (Trib. Caltanissetta, 4 febbraio 1954, Cont. 324, Avv. Caltanissetta).

REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

1. Gli atti della r.s.i. inefficaci o invalidati sono inesistenti per l'ordinamento giuridico, e irriferribili allo Stato che neppure risponde dell'operato del funzionario che nell'emetterli o applicarli abbia cagionato danni a terzi. (Corte Cass., 17 febbraio 1954, Cont. 393/53, Avv. Generale).

REQUISIZIONI

1. Sebbene le requisizioni non formali siano devolute al Comitato giurisdizionale delle requisizioni, spetta al giudice ordinario liquidare i danni per una occupazione immobiliare senza titolo, quando alla mancanza di ogni forma si aggiunge il difetto assoluto di competenza ad ordinare la requisizione. (Trib. Bologna, 12 febbraio 1954, Cont. 7156, Avv. Bologna).

2. Nelle requisizioni di guerra il Comitato giurisdizionale centrale ha competenza sulla legittimità della requisizione e sulla determinazione dell'indennità non su tutte le altre controversie in cui si quistioni di diritti soggettivi rimaste alla competenza del giudice ordinario: fra queste rientrano l'applicazione dell'art. 1 decreto legge numero 264 del 1947 e il rilascio dell'immobile detenuto ormai senza titolo. (Corte Cass., S. U., 27 febbraio 1954, Cont. 1967/50, Avv. Generale).

3. Ritenuta dal giudice ordinario la cessazione di una requisizione a seguito del D. C. p. S. n. 264 del 1947, spetta ad esso giudice conoscere della

domanda di rilascio e disponibilità dell'immobile già requisito, nonchè dei danni per la protratta occupazione. (Corte Cass., S. U., 19 gennaio 1954, Cont. 697/51, Avv. Generale).

RESPONSABILITÀ

1. Se la causa del danno oltre che nel fatto di guerra risieda in un concorrente fatto colposo del terzo, sussiste oltre al risarcimento del danno di guerra, quello di cui alle norme comuni, escluso peraltro il cumulo delle liquidazioni. (Corte Cassazione, S. U., 22 febbraio 1954, Cont. 5015/52, Avv. Generale).

2. Per aversi nesso fra danno e illecito occorre che con una prognosi obbiettiva si possa dire che era nell'ordine naturale delle cose non disgiunte dall'ordine giuridico che l'illecito producesse quel danno. (Corte Cass., S. U., 17 febbraio 1954, Convenzioso 58474, Avv. Generale).

3. L'infiltrazione da un canale artificiale privato, che danneggi una strada e veicoli ivi circolanti, rende responsabile di questi ultimi danni il proprietario del canale e insieme l'ente titolare del demanio stradale, questi per omessa manutenzione ordinaria o straordinaria. (Corte Appello Bologna, 15 luglio 1953, Cont. 5917, Avv. Bologna).

(Vedi: *Atto amministrativo*, 2; *Danni di guerra*, 2; *Giustizia amministrativa*, 1; *Poste e Telegrafi*, 1, 2; *Repubblica sociale italiana*, 1; *Strade*, 1).

RICOSTRUZIONE

1. L'art. 1 della legge n. 771 del 1941 determina il concetto del contratto di appalto ai fini fiscali anche per quanto riguarda le agevolazioni di cui al D. L. L. n. 322 del 1945. Perciò non può considerarsi appalto un contratto misto di fornitura di materia e di mano d'opera quando la prima sia di valore di gran lunga prevalente rispetto alla seconda. (Corte App. Brescia, 10 marzo 1954, Cont. 3040, Avv. Brescia).

2. Un contratto per la fornitura di impianti termoelettrici non rientra nel beneficio dell'imposta fissa di registro per le ricostruzioni di abitazioni distrutte e per l'attuazione dei piani di ricostruzione di cui alla legge n. 409 del 1949. (Corte App. Brescia, 10 marzo 1954, Cont. 3040, Avvocatura di Brescia).

3. Anche dopo il D. L. n. 221 del 1946 occorre per ottenere i benefici fiscali di che al D. L. n. 322 del 1945 la dichiarazione scritta e contestuale che il contratto sia stipulato ai fini della ricostruzione bellica. (Trib. Bologna, 2 febbraio 1954, Cont. 7366, Avv. Bologna).

4. Solo i contratti di appalto e non quelli simili ancorchè tendenti alla ricostruzione o riparazione godono dei benefici fiscali *ex legge* 322 del 1945 e 221 del 1946; però per distinguere i contratti di appalto da quelli simili va fatto rife-

rimento non alla legge fiscale n. 771 del 1941, ma alla legge civile in base alla quale la fornitura di materiale telefonico costituisce compravendita e non appalto. (Trib. Bologna, 28 giugno 1953, Cont. 7330, Avv. Bologna).

SENTENZA

1. La revoca *ex tunc* di un atto amministrativo impugnato determina la cessazione della materia del contendere, che va dichiarata dal giudice, nel contrasto fra le parti su tale cessazione senza che in ciò fare incorra in eccesso di potere. (Corte Cass., S. U., 19 gennaio 1954, Cont. 60446, Avvocatura Generale).

2. Non occorrono quando sia cessata la materia del contendere le forme della rinuncia agli atti del giudizio o al merito della difesa; e il giudice deve darne atto anche di ufficio. (Corte Cass., S. U., 19 gennaio 1954, Cont. 697/51, Avvocatura Generale).

SEQUESTRO

1. Il sequestro di un apparecchio radio in periodo bellico per ragione di pubblica difesa e di ordine pubblico, è atto politico, però la mancata restituzione a fine guerra lede un diritto soggettivo, non comportando il sequestro spossessamento definitivo. (Corte Cass., S. U., 27 febbraio 1954, Cont. 1722/51, Avv. Generale).

SIMULAZIONE

(Vedi: *Imposta di registro*, 2, 3).

SOLVE ET REPETE.

1. Non si attua il temperamento della rilevanza prima facie dell'infondatezza della pretesa tributaria quando si ritenga che l'infondatezza della pretesa tributaria possa essere affermata apoditticamente e senza risolvere questioni di diritti. (Corte Cass., S. U., 27 gennaio 1954, n. 195).

2. Negata dal giudice d'appello l'applicabilità *del solve et repete* ritenuta dal primo giudice, la controversia non va rimessa a detto primo giudice ma resta decisa nel merito dal giudice d'appello se l'indagine fatta attenga al merito così da risolvere in modo integrale e definitivo la controversia. (Corte Cass., S. U., 27 gennaio 1954, n. 195).

STRADE

1. La deviazione su strada comunale per interruzione di strada statale, non obbliga l'A.N.A.S.S. alla manutenzione della strada comunale, nè la rende responsabile di danni derivati ai veicoli per la maggiore usura di essa. (Corte App. Bologna, 15 luglio 1953, Cont. 5917, Avv. Bologna).

2. Anche per le strade a senso unico vige l'obbligo di tenere la mano destra. (Corte App. Bologna, 9 luglio 1953, Cont. 6305, Avv. Bologna).

(Vedi: *Responsabilità*, 3).

TABACCHI

1. Se il processo penale per un furto nei locali di un concessionario di licenza di coltivazione di tabacchi sia definito per non luogo a procedere essendone rimasti ignoti gli autori, l'accertamento ai fini del discarico, dell'avere il concessionario nulla trascurato per la sorveglianza dei locali, accertamento non fatto nel giudizio penale, va fatto dal giudice civile e concludesi pel discarico senza che ciò violi gli articoli 2-4 della legge numero 2248 del 1865, all. *E*. (Corte Cass., 16 gennaio 1954, Cont. 3718/51, Avv. Generale - Corte Cass. 4 febbraio 1954, Cont. 3944/52, Avv. Generale).

VENDITA

1. È inadempimento contrattuale e non vizio redibitorio l'alterazione dei numeri di matricola sul telaio e sul motore. (Corte App. Bologna, 2 luglio 1953, Cont. 6074, Avv. Bologna).

VIOLAZIONI FINANZIARIE

1. La continuazione del reato ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 4 del 1929 è diversa da quella dell'art. 81 Codice penale perchè è facoltativa, ragione per cui, pel principio del diritto del reo alla disposizione più favorevole, non si può dichiarare la continuazione se questa ha l'effetto di prolungare il corso della prescrizione. (Corte Appello Pen. Brescia, 23 marzo 1954, Cont. 2998, Avvocatura di Brescia).

INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI

LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ALCUN MODO LA SOLUZIONE CHE NE È STATA PRESA

AGRICOLTURA. — Se l'Azienda di Stato per le Foreste demaniali sia tenuta a pagare i contributi, a favore dell'Ente Sila, di cui all'art. 8, lett. *b*, della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, relativamente ai terreni di sua proprietà, ricadenti nel comprensorio (n. 2).

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. — I) Se il commissario straordinario e i due vice commissari dell'Istituto Poligrafico dello Stato, nominati con decreto ministeriale 1° agosto 1952, costituiscano un organo collegiale (n. 149). — II) Se il Collegio dei revisori debba partecipare alle riunioni tra il commissario straordinario e i due vice commissari dell'Istituto Poligrafico dello Stato (n. 149). — III) A chi competa il potere deliberativo nell'Istituto Poligrafico dello Stato ai sensi del decreto ministeriale 1° agosto 1952 (n. 149). — IV) Se l'Amministrazione dello Stato possa impugnare in via giurisdizionale un decreto del Capo dello Stato (n. 150).

ANTICHITA' E BELLE ARTI. — I) Se l'iscrizione di una zona archeologica negli appositi elenchi dei beni demaniali concreti il riconoscimento dell'interesse archeologico della medesima, secondo prescrive l'art. 822 (cpv.) C. c. (n. 26). — II) Se per ottenere la disponibilità della detta zona archeologica, possa farsi ricorso a procedimenti di auto-tutela amministrativa (n. 26).

APPALTO. — I) Se sull'appaltatore, il cui contratto sia stato sciolto per atto unilaterale dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 9 del Capitolato generale possano gravare le spese per le opere eseguite dopo lo scioglimento del contratto stesso (n. 189). — II) Se, sciolto il contratto di appalto, in seguito al fallimento dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 9 del Capitolato generale, la curatela sia tenuta alla manutenzione delle opere fino al collaudo (n. 189). — III) Se, dopo lo scioglimento del contratto per atto unilaterale dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 9 del Capitolato generale, in seguito al fallimento dell'appaltatore, l'Amministrazione stessa possa contestare alla curatela una penalità per ritardo nel compimento dell'opera (n. 189). — IV) Se, anche in caso di scioglimento del contratto, lo svincolo della cauzione possa avvenire solo dopo l'approvazione del collaudo (n. 189). — V) Se la richiesta dell'Amministrazione all'Impresa di procedere all'esecuzione anticipata

del contratto, possa equivalere ad approvazione del medesimo (n. 190). — VI) Se, in caso di esecuzione anticipata del contratto, non approvato, spettino alle imprese appaltatrici, entro i limiti del quinto, il compenso per le opere eseguite, in proporzione della misura pattuita (n. 190).

AUTOVEICOLI. — Se la sostituzione del servizio ferroviario su di una linea, di proprietà delle Ferrovie dello Stato, ma non ancora formalmente inclusa nella rete ferroviaria, con servizi automobilistici, ai sensi del Regio decreto 21 dicembre 1931, n. 1575, possa dar adito ad opposizione da parte dei concessionari di autoservizi della zona interessante la linea medesima, sotto il profilo della mancata previa inclusione formale della linea nella rete delle Ferrovie dello Stato (n. 43).

BANCHE. — Se il reato di emissione di assegno bancario a vuoto possa essere considerato quale reato contro la fede pubblica (n. 6).

CASE ECONOMICHE E POPOLARI. — Se la Gestione I.N.A.-Casa possa fare ricorso alla procedura amministrativa di sfratto per rientrare in possesso di un alloggio, già assegnato con patto di futura vendita e al quale l'assegnatario abbia rinunciato (n. 45).

CONCESSIONI. — I) Se la tassa di concessione governativa colpisca solo atti dell'Amministrazione dello Stato (n. 37). — II) Se, agli effetti del pagamento della tassa per l'esercizio di case da giuoco autorizzate, debba considerarsi concessionaria chi effettivamente eserciti la casa da giuoco, sia esso il Comune o un privato gestore, oppure, in ogni caso, il solo Comune (n. 37). — III) Se, ai sensi dell'art. 7 del T. U. 30 dicembre 1923, n. 3279, l'esercente di una casa da giuoco, oltre al pagamento della tassa di concessione entro il mese di gennaio, debba corrispondere la tassa anche per l'eventuale periodo anteriore d'esercizio, inferiore ad un anno (n. 37).

CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO. — I) Se la garanzia di solvenza dello Stato, assunta da Aziende ferrotelegrafiche nell'atto di cessione all'I.N.A. delle annualità di sovvenzioni statali, abbia un reale.

effettivo contenuto (n. 116). — II) Se sia applicabile ai debiti dell'Amministrazione la norma dell'art. 1282 C. c., circa la decorrenza degli interessi nel momento della scadenza dei pagamenti non eseguiti (n. 116). — III) Se lo Stato sia gravato dall'onere degli interessi sui debiti scaduti a causa della sospensione dei pagamenti seguita agli eventi del settembre 1943 (n. 116). — IV) Se, in forza del decreto-legge 19 aprile 1948, numero 517, si sia verificato un trasferimento puro e semplice allo Stato delle obbligazioni assunte dalle formazioni partigiane per la lotta di liberazione (n. 117). — V) Se, ai sensi dell'art. 11 (2° comma) del decreto-legge 19 aprile 1948, n. 517, possa formare oggetto di contestazione giudiziaria il solo provvedimento di liquidazione (n. 117).

CONTRABBANDO. — I) Se l'uso delle armi per la repressione del contrabbando, nelle particolari condizioni di legge, compete solo alla Guardia di Finanza, oppure, sempre nella ricorrenza oggettiva delle condizioni anzidette, anche a qualunque altro organo di polizia (n. 24). — II) Se, in linea di massima, la fuga del contrabbandiere possa considerarsi come una forma di resistenza all'autorità, agli effetti della legittimità dell'uso delle armi da parte degli organi di Polizia (n. 24).

COSE RUBATE O SMARRITE. — Se sia applicabile la particolare disciplina di cui all'art. 927 segg. C. c. nel caso in cui un oggetto smarrito sia stato rinvenuto in locali dell'Amministrazione dello Stato aperti al pubblico e, inoltre, il ritrovamento sia stato effettuato da un agente di pubblica sicurezza (n. 8).

DANNI DI GUERRA. — Se l'obbligo dello Stato di indennizzare i cittadini italiani per i danni subiti alla loro proprietà industriale negli Stati Uniti d'America durante il periodo della guerra, ai sensi della legge 24 novembre 1948, n. 1493, debba intendersi esteso a tutti i danni suddetti oppure sia limitato alle somme che durante il periodo bellico sono state incamerate dall'Ufficio della proprietà straniera (O.A.P.) in dipendenza dell'uso ivi effettuato di brevetti, ritrovati tecnici, invenzioni, ecc., appartenenti ai cittadini italiani (n. 40).

DEMANIO. — I) Se, in base al piano regolatore particolareggiato, possa un Comune procedere ad espropriazione nei confronti dei beni demaniali e delle Amministrazioni dello Stato, che detti beni hanno in consegna (n. 96). — II) Se l'iscrizione di una zona archeologica negli appositi elenchi dei beni demaniali concreti il riconoscimento dell'interesse archeologico della medesima, secondo prescrive l'art. 822 (cpv.) C. c. (n. 97). III) Se, per ottenere la disponibilità di detta zona archeologica, possa farsi ricorso a procedimenti di autotutela amministrativa (n. 97).

ENFITEUSI. — I) Se, intervenuti i decreti di approvazione delle autorità competenti sui contratti di affrancazione di prestazioni enfiteutiche in danaro, possa ritenersi chiuso il ciclo contrattuale (n. 21). — II) Se sia applicabile all'affranco una nuova legge intervenuta dopo l'approvazione del medesimo da parte delle autorità competenti e nelle more delle conseguenti annotazioni contabili da eseguirsi dall'Amministrazione (n. 21).

ESPROPRIAZIONE PER P. U. — I) Se l'Ente espropriante, nel provvedere al deposito dell'indennità di espropriazione, possa trattenere la somma anticipata al proprietario dell'area nel corso di trattative bonarie per l'acquisto anteriormente intercorso senza esito positivo (n. 93). — II) Se, per il recupero della somma eventualmente anticipata al proprietario dell'area nel corso di trattative bonarie per l'acquisto intervenuto anteriormente, senza esito positivo, l'Ente espropriante possa proporre opposizione sull'indennità a norma dell'art. 56 della legge sull'espropriazione (n. 93). — III) Se, in base al piano regolatore particolareggiato, possa un Comune procedere ad espropriazione nei confronti di beni demaniali e delle Amministrazioni dello Stato, che detti beni hanno in consegna (n. 94).

FERROVIE. — I) Se la sostituzione del servizio ferroviario su di una linea, di proprietà delle Ferrovie dello Stato, ma non ancora formalmente inclusa nella rete ferroviaria, con servizi automobilistici, ai sensi del Regio decreto 21 dicembre 1931, n. 1575, possa dar adito ad opposizione da parte dei concessionari di autoservizi della zona interessante la linea medesima, sotto il profilo della mancata previa inclusione formale, della linea nella rete delle Ferrovie dello Stato (n. 195). — II) Se la formale inclusione della linea nella rete delle Ferrovie dello Stato possa essere effettuata con decreto interministeriale (n. 195). — III) Se l'inquadramento del personale dell'ex concessionaria fra gli agenti delle Ferrovie dello Stato debba effettuarsi con apposita legge (n. 195). — IV) Se il detto personale possa essere mantenuto iscritto, fino alla messa in quiescenza al Fondo speciale di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto (n. 195). — V) Se sia proponibile, nei confronti dell'Amministrazione ferroviaria, l'azione di risarcimento del danno che sia derivato al privato da mancata o inefficiente recinzione delle linee ferroviarie (n. 196). — VI) Se l'Amministrazione ferroviaria possa costituire validamente a proprio favore un diritto di pegno sui carri ferroviari privati, anche se a consegnarli non sia il proprietario effettivo ma persona che l'Amministrazione stessa, in buona fede, ritenga proprietario, ove, peraltro, sussista un titolo idoneo (n. 197).

FILIAZIONE. — Se la madre, la quale dimostri che il figlio naturale viva effettivamente a suo carico, abbia diritto alla quota di indennità di carovita (n. 4).

IMPIEGO PUBBLICO. — Se la madre, la quale dimostri che il figlio naturale viva effettivamente a suo carico, abbia diritto alla quota di indennità di carovita (n. 355).

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE. — Se il rango privilegiato dei tributi di R. M. debba riconoscersi soltanto ai tributi relativi all'anno di produzione del reddito e a quello antecedente (n. 7).

IMPOSTA SULL'ENTRATA. — I) Se l'I.G.E. sia dovuta su passaggi di merci, effettuati da intermediari prima dell'importazione siano questi intermediari rappresentanti di ditte estere o di ditte nazionali (n. 43). — II) Se sia dovuta l'I.G.E. su passaggi materiali di merci, effettuati dopo l'importazione da rappresentanti alla ditta italiana da essi rappresentata (n. 43). — III)

Se sia dovuta l'I.G.E. su passaggi di merce effettuati dopo l'importazione da rappresentanti di ditte estere a ditte italiane (n. 43).

IMPOSTE E TASSE. — I) Se la partecipazione del procuratore delle imposte sia ammessa nei giudizi avanti le Commissioni speciali tributarie provinciali (n. 230). — II) Se sia ammissibile l'intervento contemporaneo dell'Ispettorato compartimentale e del procuratore delle imposte (o del registro) alle adunanze della Commissione provinciale delle Imposte (n. 230). — III) Se la tassa di concessione governativa colpisca solo atti dell'Amministrazione dello Stato (n. 231). — IV) Se, agli effetti del pagamento della tassa per l'esercizio di case da gioco autorizzate, debba considerarsi concessionario chi effettivamente eserciti la casa da gioco, sia esso il Comune o un terzo privato gestore, oppure, in ogni caso, il solo Comune (n. 231). — V) Se, ai sensi dell'art. 7 del T. U. 30 dicembre 1923, n. 3279, l'esercente di una casa da gioco, oltre al pagamento della tassa di concessione entro il mese di gennaio, debba corrispondere la tassa anche per l'eventuale periodo anteriore d'esercizio, inferiore ad un anno (n. 231). — VI) Se l'inosservanza formale, da parte della ditta fabbricante di filati, delle modalità prescritte per la presentazione delle denunce di inattività di fabbrica possano costituire motivo di decadenza per le ditte medesime a beneficiare dei previsti sgravi di imposta (n. 232). — VII) Se l'acquirente di bene immobile possa pretendere di essere garantito dal venditore per il privilegio, stabilito dagli articoli 85 e 87 del D. P. R. 9 maggio 1950, n. 203, relativamente all'imposta straordinaria progressiva o proporzionale sul patrimonio, ove sia stato già effettuato l'accertamento fiscale a carico del venditore medesimo (n. 233). — VIII) Se l'acquirente possa pretendere detta garanzia, ove manchi l'accertamento fiscale a carico del venditore (n. 233).

LOCAZIONE DI COSE. — Se l'utilizzazione, da parte di una provincia, di un proprio immobile per adibirlo a caserma delle forze di pubblica sicurezza, ai sensi del precedente R. D. L. 9 dicembre 1930, n. 1850, abbia concretato un rapporto locativo tra la Provincia stessa e lo Stato (n. 77).

LOTTO E LOTTERIE. — I) Se il rifiuto della vincita al lotto, a termine dell'art. 28 del R. D. 22 dicembre 1938, n. 1931, nel caso in cui la bolletta presenti alterazioni o correzioni nei numeri vincenti, si riferisca soltanto al premio conseguito sulle sorti di cui facciano parte anche i numeri corretti o alterati (n. 12). — II) Se il disposto dell'art. 28 del R. D. 22 dicembre 1938, n. 1938, sia applicabile ai premi conseguiti sulle sorti, giocate sulla medesima bolletta, che diano luogo a vincite indipendentemente da tali numeri corretti o alterati (n. 12).

MONOPOLI. — Se l'inosservanza da parte del titolare di magazzino di generi di monopolio dell'obbligo di corrispondere ai propri dipendenti gli stipendi, i salari e le indennità dovute in base ai contratti di lavoro, importi la sospensione o la perdita del diritto del magazzino medesimo ad ottenere, alla cessazione dell'appalto, la restituzione del deposito cauzionale versato a termini dell'art. 5 del R. D. 14 giugno 1941, n. 577 (n. 21).

NAVI. — Se la condanna per emissione di assegno bancario a vuoto importi la cancellazione dalle matricole della gente di mare (n. 60).

NOTIFICA. — Se, ai sensi delle vigenti norme, gli ufficiali giudiziari abbiano diritto all'indennità di trasferta, ogni qualvolta la notifica degli atti sia richiesta dalla Pubblica Amministrazione (n. 7).

OBBLIGAZIONE E CONTRATTI. — Se la disposizione cautelativa dell'art. 505 del R. D. 25 maggio 1924, n. 827, trovi più fondamento di fronte alle norme dell'art. 2803 Codice civile (n. 34).

OPERE PUBBLICHE. — I) Se sull'appaltatore, il cui contratto sia stato sciolto per atto unilaterale dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 9 del Capitolato generale, possano gravare le spese per le opere eseguite dopo lo scioglimento del contratto stesso (n. 36). — II) Se, sciolto il contratto di appalto, in seguito al fallimento dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 9 del Capitolato generale, la curatela sia tenuta alla manutenzione delle opere sino al collaudo (n. 36). — III) Se, dopo lo scioglimento del contratto per atto unilaterale della Amministrazione, ai sensi dell'art. 9 del Capitolato generale, in seguito al fallimento dell'appaltatore, l'Amministrazione stessa possa contestare alla curatela una penalità per ritardo nel compimento dell'opera (n. 36). — IV) Se, anche in caso di scioglimento del contratto, lo svincolo sulla cauzione possa avvenire solo dopo l'approvazione del collaudo (n. 36).

PEGNO. — Se la disposizione cautelativa dell'art. 505 del R. D. 25 maggio 1924, n. 827, trovi più fondamento di fronte alla norma dell'art. 2803 Codice civile (n. 1).

PIANI REGOLATORI. — Se, in base al piano regolatore particolareggiato, possa un Comune procedere ad espropriazione nei confronti dei beni demaniali e delle Amministrazioni dello Stato, che detti beni hanno in consegna (n. 3).

PROPRIETA' INDUSTRIALE. — Se l'obbligo dello Stato di indennizzare i cittadini italiani per i danni subiti alla loro proprietà industriale negli Stati Uniti d'America durante il periodo della guerra, ai sensi della legge 24 novembre 1948, n. 1493, debba intendersi esteso a tutti i danni suddetti oppure sia limitato alle somme che durante il periodo bellico sono state incamerate dall'Ufficio della proprietà straniera (O.A.P.) in dipendenza dell'uso ivi effettuato di brevetti, ritrovati tecnici, invenzioni, ecc., appartenenti a cittadini italiani (n. 3).

RAPPORTI DI LAVORO. — Se l'inosservanza, da parte del titolare di magazzino di generi di monopolio dell'obbligo di corrispondere ai propri dipendenti gli stipendi, i salari e le indennità dovute in base ai contratti di lavoro, importi la sospensione o la perdita del diritto del magazzino medesimo ad ottenere, alla cessazione dell'appalto, la restituzione del deposito cauzionale versato a termini dell'art. 5 del R. D. 14 giugno 1941, n. 577 (n. 26).

REATO MILITARE. — I) Se le affermazioni, contenute in un esposto, diretto da un carabinieri in congedo al Ministero della Difesa, con le quali si offenda il pre-

stigio e la reputazione del Ministro stesso, concretino gli estremi del reato di insubordinazione con ingiuria, previsto dall'art. 189 C.P.M. di pace (n. 1). — II) Se le affermazioni contenute in un reclamo diretto da un militare in congedo al Ministro della Difesa e da questi trasmesso, per competenza alla Direzione generale Leva Sottufficiali e Truppa, le quali offendano il prestigio e la reputazione dei superiori del militare stesso, possano fondatamente ritenersi venute a conoscenza, per ragioni di servizio, di due o più persone che siano militari, concretando, così, il reato di insubordinazione con ingiuria in assenza del superiore, previsto e punito dagli articoli 189 e 191 C.P.M. di pace (n. 1).

TERREMOTI. — Se, anche ai fini della legge speciale 22 novembre 1937, n. 2105, sulle costruzioni in zone terremotate, una area privata possa considerarsi aperta al pubblico transito solo quando su di essa gravi un diritto di uso pubblico (n. 9).

USO DELLE ARMI. — I) Se l'uso delle armi per la repressione del contrabbando, nelle particolari condizioni di legge, competa solo alla Guardia di Finanza, oppure, sempre nella ricorrenza oggettiva delle condizioni anzidette, anche a qualunque altro organo di Polizia (n. 4). — II) Se, in linea di massima, la fuga del contrabbandiere possa considerarsi come una forma di resistenza all'Autorità, agli effetti della legittimità dell'uso delle armi da parte degli organi di Polizia (n. 4).

VENDITA. — I) Se l'acquirente di bene immobile possa pretendere di essere garantito dal venditore per il privilegio, stabilito dagli articoli 65 e 87 del D.P.R. 9 maggio 1950, n. 203, relativamente all'imposta straordinaria, progressiva e proporzionale sul patrimonio, ove sia stato già effettuato l'accertamento fiscale a carico del venditore medesimo (n. 12). — II) Se l'acquirente possa pretendere detta garanzia, ove manchi l'accertamento fiscale a carico del venditore (n. 12).

